SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 maggio 2002, n. **82.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio *(pet-coke)* negli impianti di combustione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio *(pet-coke)* negli impianti di combustione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MARZO 2002, N. 22

All'articolo 1, comma 1, lettera b), *nella lettera* f-quater) *richiamata, le parole:* « per uso industriale » *sono sostituite dalle seguenti:* « per uso produttivo ».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del *coke* da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1214):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'ambiente e territorio (MATTEOLI) l'8 marzo 2002.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, l'11 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 10ª, 11ª, 12ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 marzo 2002.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 19 e 27 marzo 2002.

Esaminato in aula il 9 aprile 2002 ed approvato il 10 aprile 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2628):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 12 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, X, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 17 aprile 2002.

Esaminato in aula il 19, 22 aprile 2002 ed approvato il 23 aprile 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 74.

02G0109

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. **83.**

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad adeguare l'assetto organizzativo delle strutture del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio, nonché il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare continuità all'attuazione del programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» per l'utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finalità ed ambito applicativo

1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

Art. 2.

Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera *a)* del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

Art. 3.

Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale

1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

Art. 4.

Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

Art. 5.

Ufficio provinciale per la sicurezza personale

1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magi-

strati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

Art. 6.

Unità di crisi

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.

Art. 7.

Disposizioni concernenti il personale prefettizio

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

Art. 8.

Attuazione del programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia»

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0117

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 febbraio 2002, n. **84.**

Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Considerato che l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori di prova, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 205/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM 128862/4545/DL del 22 novembre 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina:

a) la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori che svolgono prove su apparecchiature radio ed apparecchiature terminali di telecomunicazioni, di cui il Ministero delle comunicazioni può avvalersi ai fini della sorveglianza sul mercato prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

b) il rinnovo dell'accreditamento stesso.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. La domanda, intesa ad ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 1, può essere presentata soltanto da un organismo pubblico o da una impresa iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La domanda, in carta bollata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio di prova, deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi (viale America, 201 - 00144 Roma), di seguito indicata come «direzione»; essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale del richiedente;

b) residenza o sede del richiedente;

c) nome del laboratorio candidato;

d) sede del laboratorio;

e) norme tecniche europee, norme armonizzate e norme tecniche nazionali per le quali si richiede l'accreditamento;

f) nome del responsabile dei rapporti con la direzione;

g) nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la direzione;

h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del laboratorio;

i) elenco degli allegati;

j) dichiarazione di osservanza di quanto richiesto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 2001;

k) firma del richiedente.

3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, è presentata una domanda distinta.

4. Il richiedente deve allegare alla domanda:

a) ove la richiesta provenga da un organismo pubblico, un attestato comprovante tale natura;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come impresa;

c) una polizza di assicurazione per responsabilità civile con massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;

d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle linee di produzione, di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio stesso sia inserito in una di tali linee;

e) due copie del manuale della qualità, redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della qualità.

Art. 3.

Istruttoria della domanda

1. Dopo aver ricevuto la domanda ed averla registrata su un apposito repertorio in ordine cronologico, la direzione provvede all'esame della documentazione presentata verificando l'esistenza dei requisiti generali prescritti.

2. In caso di esito positivo la direzione chiede al laboratorio la formalizzazione dell'impegno del pagamento delle spese relative al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo dell'esame della domanda è comunicato al richiedente con le relative motivazioni.

3. La direzione, ricevuta la comunicazione riguardante l'impegno al pagamento di cui al comma 2, conferisce l'incarico di esaminare il manuale della qualità e di effettuare le visite tecniche ad ispettori scelti tra quelli inseriti in un apposito albo tenuto presso la direzione stessa.

4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento.

5. La direzione comunica tale risultato al laboratorio, fissando modalità e termini per l'adeguamento del manuale stesso.

6. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio.

Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, trasmettono alla predetta direzione il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni.

7. Il rapporto è inoltrato dalla direzione per il prescritto parere, alla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Art. 4.

Rilascio dell'accreditamento

1. La commissione tecnico-consultiva esprime il proprio parere alla direzione entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione.

2. La commissione ha facoltà di richiedere agli ispettori indagini supplementari ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione.

3. La direzione, dopo l'acquisizione del parere della commissione e, comunque, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di accreditamento che ha una validità, rinnovabile, di tre anni ovvero comunica allo stesso laboratorio i motivi per i quali la domanda non è accolta.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la domanda si intende respinta. In caso di motivata richiesta da parte dell'amministrazione di chiarimenti o documenti, il termine riprende a decorrere dalla ricezione degli stessi.

Art. 5.

Sorveglianza dei laboratori accreditati

1. La direzione può disporre l'effettuazione di visite tecniche di sorveglianza dei laboratori in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Art. 6.

Rinnovo dell'accreditamento

1. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il laboratorio di prova accreditato presenta alla direzione, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del certificato, una domanda di rinnovo dell'accreditamento con l'integrazione della documentazione di cui all'articolo 2, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.

2. La direzione, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la direzione rilascia un nuovo certificato di accreditamento.

4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la direzione comunica il risultato al laboratorio, fissando modalità e termini per l'eliminazione delle irregolarità e delle anomalie riscontrate: il provvedimento è adottato dalla direzione dopo aver sentito la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

Art. 7.

Corrispettivi

1. L'interessato al rilascio dell'accreditamento è tenuto a corrispondere le spese amministrative secondo le disposizioni recate dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1995.

2. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente regolamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma;

c) versamento con vaglia postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

3. La causale del versamento deve contenere anche il codice fiscale dell'interessato nonché l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 2569, articolo 11.

4. Copia della attestazione del versamento deve essere trasmessa alla direzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2002

Il Ministro: GASPARRI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 111

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità», è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.».*

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità», è il seguente:

«Art. 9 *(Sorveglianza del mercato - laboratori di prova).* — 1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1, commi 13 e 15 della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede ad accertare la conformità dei prodotti immessi sul mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal presente decreto anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonché presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle norme nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato.

3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformità degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso.

4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.

5. L'accreditamento può essere sospeso dalla competente direzione generale del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commmissione:

a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.

6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non è conforme ai requisiti indicati nel presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.

8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti siano da collegare:

a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;

b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;

c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1.

9. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, il Ministero delle comunicazioni può, a norma del Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.

10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di misure di cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea specificandone le ragioni.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi.

12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa.».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» si veda nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» si veda nota all'art. 1.

02G0111

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arboritei Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arboritei Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996, presso la Scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Arboritei Florentina nata a Bucarest (Romania) il giorno 19 ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arboritei Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04589

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iacobus Rozalia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iacobus Rozalia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997, presso la scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Iacobus Rozalia, nata a Bucarest (Romania) il giorno 11 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iacobus Rozalia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04590

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanciuc Claudia Ramona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivanciuc Claudia Ramona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999, presso la scuola postliceale «Carol Davila» di Sighetu Marmatiei (Romania) dalla sig.ra Ivanciuc Claudia Ramona, nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 10 dicembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ivanciuc Claudia Ramona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04591

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Silivestru Petrache Veronica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Silivestru Petrache Veronica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1997, presso la scuola postliceale di Calarasi (Romania) dalla sig.ra Silivestru Petrache Veronica, nata a Calarasi (Romania) il giorno 26 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Silivestru Petrache Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04592

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Swider Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Swider Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1991, presso la scuola professionale per il personale paramedico n. 1, facoltà infermieristica, di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Swider Malgorzata, nata a Rabka (Polonia) il giorno 23 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Swider Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale terntorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04593

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Virga Iuiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Virga Iuiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000, presso la scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Virga Iuiana, nata a Sabaoni (Romania) il giorno 18 luglio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Virga Iuiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04594

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Birtum Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Birtum Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996, presso la scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Birtum Simona, nata a Bucarest (Romania) il giorno 3 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Birtum Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04595

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grigorescu Carla Livia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grigorescu Carla Livia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994, presso la scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Grigorescu Carla Livia, nata a Bucarest (Romania) il giorno 22 dicembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grigorescu Carla Livia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04596

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maris Elena Victoria Isabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maris Elena Victoria Isabela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000, presso la scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Maris Elena Victoria Isabela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 6 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maris Elena Victoria Isabela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04597

DECRETO 17 aprile 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1998.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1998, con il quale l'Azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara in data 25 marzo 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile dell' attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, il seguente sanitario:

Merlini dott. Emilio, dirigente medico, direttore della struttura complessa di chirurgia pediatrica, presso l'Azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A05355

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 novembre 2001.

Approvazione del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, n. 4 il quale prevede che il direttore dell'Agenzia predispone e propone per l'approvazione del Ministro della difesa il regolamento interno di amministrazione e contabilità ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera *m)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che il citato art. 8, comma 4, lettera *m)* del decreto legislativo n. 300/1999 prevede tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione degli statuti delle agenzie la facoltà del direttore generale di deliberare e

propone all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 424/2000 il quale dispone che l'operatività dell'Agenzia decorre dalla data di approvazione dei regolamenti interni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, numeri 3 e 4 dello stesso decreto presidenziale;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

AID
Agenzia Industrie Difesa

REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

RELAZIONE

Il presente regolamento in materia di amministrazione e contabilità è redatto in ottemperanza a quanto previsto dal «Regolamento recante norme sull'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia industrie difesa» in seguito «Regolamento» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, adottato ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Esso presiede agli aspetti amministrativi e contabili dell'Agenzia industrie difesa, in seguito «agenzia». In particolare, l'art. 6, comma l, lettera *b),* n. 4 del «Regolamento» prevede la predisposizione, da parte del direttore generale, in seguito «direttore» e l'approvazione, da parte del Ministro della difesa, del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa.

È stato, in particolare, tenuto in debita ed opportuna considerazione quanto previsto nel citato «Regolamento» nei seguenti punti: art. 1, commi 2 e 3; art. 2, comma 1; art. 3, commi l, 2, 3 e 4; art. 6, comma 1, lettere *a, b, c, d, f, g, h*: art. 11, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Il presente regolamento in materia di amministrazione e contabilità si ispira ai principi del codice civile, ai quali fa riferimento il «Regolamento» in materia di contabilità e rendicontazione dell'agenzia (art. 1, comma 2, lettera *c)*. È prevista l'integrazione con i quadri di raccordo dal bilancio civile al pubblico. È attuata inoltre la possibilità di integrazione della contabilità generale con la contabilità analitica, al fine di realizzare il controllo di gestione (art. 9, comma 2 del «Regolamento»).

La linea di regolamentazione non è eccessivamente stringente, in considerazione dell'evoluzione che l'agenzia potrà subire nel futuro, evitando così che il presente regolamento finisca con l'essere uno strumento troppo limitativo per la gestione. Sono state invece tenute in debito conto le caratteristiche salienti dell'agenzia, costituita da una struttura direzionale centrale, di supporto al direttore, per la gestione tecnico-amministrativa, in seguito «direzione», e dalle unità operative, in seguito «unità», legate alle diverse realtà operative e del contesto nel quale operano (art. 9, comma 3 del «Regolamento») e dell'ipotizzabile evoluzione futura.

Il presente regolamento in materia di amministrazione e contabilità disciplina:

la gestione finanziaria;

la gestione patrimoniale;

la gestione contrattuale,

dell'agenzia, onde assicurare alla stessa il perseguimento delle sue finalità, attraverso le gestioni riguardanti i centri di spesa, costo, profitto, ammortamento, commerciali, che scaturiscono dalle singole realtà operative e che possono eventualmente essere consolidate tra realtà riguardanti processi produttivi analoghi, prima di essere definitivamente consolidate a livello agenzia.

Questa relazione è parte integrante dell'articolato successivo.

Il «Regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità» si integra con il «Regolamento di organizzazione e funzionamento» ed entrambi presiedono al funzionamento dell'agenzia.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo I

Principi fondamentali

Il presente regolamento è stato redatto in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa», nel seguito denominato «Regolamento».

Il presente regolamento intende perseguire le seguenti linee guida:

legalità e pubblicità degli atti e delle procedure;

annualità e trasparenza nella specificazione dei bilanci, a livello unità ed a livello agenzia;

perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;

controllo dell'efficienza e dei risultati di gestione.

Quanto sopra verrà perseguito anche attraverso il «Regolamento di organizzazione e funzionamento» dell'agenzia e le normative industriali che saranno emesse come parte integrante di quest'ultimo.

Art. 1.

Contenuto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento di amministrazione e contabilità disciplina, sotto gli aspetti amministrativi e contabili, i compiti dell'agenzia e delle sue unità.

2. Prevede le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, stabilendo un sistema di scritture contabili idonee a rappresentare i fatti amministrativi di natura economica e finanziaria, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei costi e dei ricavi, delle uscite e delle entrate, nonché delle conseguenti modificazioni del patrimonio dell'agenzia, attraverso la formazione del rendiconto di gestione e la relazione esplicativa a corredo.

3. Come aree oggetto di trattazione, esso riguarda, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6, comma l, lettera *b*), numeri 1, 2 e art. 11, commi 2, 3 del regolamento:

a) i programmi triennali di attività dell'agenzia, accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale;

b) il bilancio di previsione annuale ed il relativo piano di attività;

c) la gestione del patrimonio;

d) le scritture contabili analitiche per ogni unità;

e) il piano di attività e il bilancio consuntivo, quest'ultimo composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico;

f) i contratti attivi e passivi:

g) la tesoreria.

4. Stabilisce, altresì, principi e metodi di controllo interno della gestione, finalizzati al miglioramento dei risultati dell'organizzazione ed idonei a garantire il buon andamento, nonché la trasparenza delle funzioni e delle attività di competenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle norme introdotte in materia di controllo interno dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme legislative e regolamenti in vigore per gli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed alle disposizioni del codice civile in materia di bilancio di cui all'art. 2423 e successivi.

Art. 2.

Valutazione dei risultati della gestione

1. La valutazione dei risultati di gestione avviene attraverso:

a) l'esercizio del potere di vigilanza del Ministro, previsto dall'art. 4 del «Regolamento» e, in particolare, attraverso:

la stipula di apposite convenzioni triennali (comma 3 dell'art. 3 del «Regolamento») che regolano i rapporti tra Ministro vigilante e agenzia (rappresentata dal direttore) e fissano obiettivi e risultati attesi:

la relazione della Corte dei conti sull'esito del controllo sulla gestione di cui all'art. 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, espressamente previsto dall'art. 12 del «Regolamento»;

b) il controllo del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 7 del «Regolamento»;:

c) l'ufficio di controllo gestione interno, attraverso il quale avviene il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta,

TITOLO II

IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL PIANO BUDGET

Art. 3.

Esercizio e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre («Regolamento» art. 11, comma 1).

2. La gestione finanziaria e programmatica di pianificazione di agenzia si svolge predisponendo e proponendo, per l'approvazione del Ministro, i seguenti documenti formali:

a) i programmi triennali di attività dell'agenzia, accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale:

b) i programmi annuali di attività ed il bilancio di previsione che vanno sottoposti all'approvazione del Ministro non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio in esame.

Art. 4.

Programmi triennali di attività e relativo bilancio programmatico

1. L'agenzia è tenuta a presentare, entro il 31 ottobre di ogni esercizio, un programma di attività, su base triennale, che descrive le linee guida degli obiettivi perseguiti ed illustra le caratteristiche di ciascun programma proposto dai responsabili delle singole unità, che rappresentano i centri di responsabilità. In particolare, la relazione deve contenere per ciascun programma:

a) la descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire in termini di bilancio, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;

b) l'indicazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche, sia interne che esterne all'agenzia, che saranno impiegate in fase di attuazione di programma;

c) l'individuazione delle entrate necessarie per la realizzazione del programma;

d) l'ammontare della spesa prevista, con riferimento ad ogni attività;

e) l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire sulla base delle capacità o potenzialità produttive interne, nonché le azioni commerciali che sui vari prodotti si intendono sviluppare sulla base delle prevedibili commesse pubbliche e di quelle acquisibili nel mercato.

2. Il programma triennale di attività è corredato di un bilancio finanziario nel quale, per ciascun esercizio, sono riportate le previsioni di entrata, nonché i finanziamenti e le previsioni di spesa.

3. Al bilancio triennale è allegata una relazione nella quale sono illustrati gli interventi in corso di realizzazione e quelli programmati ed i relativi aggiornamenti.

Art. 5.

Programma annuale di previsione

1. Il primo anno del piano triennale di attività rappresenta anche il piano di attività operativo per l'esercizio successivo. I dati del primo anno di attività, riportati sul piano triennale, andranno corredati con le seguenti ulteriori indicazioni, riguardanti:

a) i responsabili dell'attuazione dei programmi;

b) le modalità di monitoragaio del programma;

c) le iniziative, suddivise per forma giuridica, che l'agenzia intende promuovere (società, consorzi, raggruppamenti di impresa o altro) o alle quali intende partecipare per potenziare la missione istituzionale e l'inserimento sul mercato delle industrie dipendenti.

Art. 6.

Procedimento di predisposizione del bilancio annuale di previsione

1. I responsabili delle unità operative che costituiscono i centri di responsabilità preparano, nell'ambito dei programmi annuali proposti e secondo le attribuzioni stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, il progetto di bilancio annuale di previsione delle singole unità in accordo con i seguenti elementi:

a) i programmi individuati e che si intende attuare;

b) l'individuazione delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle determinazioni di spesa necessaria alla loro realizzazione:

c) le risorse finanziarie necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi economici della gestione.

2. La struttura direzionale centrale acquisisce i bilanci preventivi di ciascuna unità, rilevando le situazioni di equilibrio o squilibrio e redige una prima bozza di bilancio di previsione consolidato dell'agenzia. I bilanci preventivi delle singole unità e quello consolidato sono proposti al direttore.

3. Il direttore, qualora la bozza di previsione delle unità presenti uno «sbilancio» finanziario, fornisce le linee guida da seguire per la rielaborazione dei bilanci, individuando nuove risorse e/o le modifiche degli obiettivi, allo scopo di raggiungere una situazione di pareggio.

4. Entro ottobre dell'anno precedente l'esercizio in esame, il direttore propone il bilancio preventivo ed il piano di attività all'approvazione del Ministro ed almeno quindici giorni prima trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori dei conti che redige la sua relazione.

Art. 7.

Formazione del bilancio annuale di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione è formulato da ogni unità coerentemente con le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile (art. 1, comma 2, lettera *c)* del «Regolamento»). Al fine di adempiere alle esigenze di rilevazione dei dati, per far fronte alle esigenze pubbliche di bilancio dello Stato italiano e dei rapporti con l'Unione europea, l'agenzia si impegna a riclassificare, per ogni esercizio finanziario, i dati civilistici del bilancio di esercizio, in modo conforme ai prospetti diramati dal «Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato».

2. I bilanci di previsione del secondo e terzo anno sono di competenza.

3. I bilanci delle singole unità sono consolidati in un bilancio di agenzia in termini civilistici, con quadri di raccordo dal bilancio civile al pubblico.

4. Il documento di bilancio preventivo, oltre che atto autorizzativo delle attività di gestione, costituisce strumento per la verifica, sia a livello di agenzia che per ciascuna unità operativa, delle fondamentali variabili finanziarie, economiche e patrimoniali.

5. Il collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione, contenente tra l'altro valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese.

6. Il bilancio è accompagnato da una relazione del direttore e dalla pianta organica del personale di ruolo e non di ruolo.

7. Nel caso di trasformazione di una unità in societa di capitali, il relativo bilancio è redatto solamente in base alle norme del codice civile e dei principi contabili recepiti dalla legislazione italiana fatte salve le esigenze di raccordo con la contabilita dell'agenzia.

Art. 8.

Fondi di riserva

1. Nel bilancio di previsione sono iscritti «fondi di riserva» per le «spese correnti» e per quelle «in conto capitale», per provvedere, tramite opportune variazioni di bilancio, a spese impreviste, nonché alle maggiori spese che potranno verificarsi in corso di esercizio. I «fondi di riserva» non possono eccedere la soglia del tre per cento del totale delle spese correnti.

Art. 9.

Esercizio provvisorio

1. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, la gestione del bilancio avviene in via provvisoria, a regime, per un periodo non superiore a sei mesi, e di un anno nel caso di avvio dell'agenzia, previa autorizzazione del Ministro vigilante.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti «dodicesimi» di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, considerato in gruppi di tre mesi e, per il primo esercizio, sulla base dei dati dell'esercizio precedente per le unità operative e dei costi ordinari di struttura dell'agenzia centrale, salvo il ricorso alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di pagamento ricorrendo all'erogazione trimestrale.

TITOLO III

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 10.

Scritture contabili

1. La rilevazione di tutti gli eventi riguardanti l'attività amministrativa e della gestione delle singole unità e della direzione dell'agenzia, sotto l'aspetto finanziario, patrimoniale ed economico, avviene attraverso la registrazione delle scritture contabili tenute secondo i sistemi ed i metodi previsti dalle discipline economico-aziendali e dalla consolidata pratica professionale.

2. La registrazione delle scritture contabili avviene, preferibilmente, mediante l'utilizzo di sistemi informatici atti a fornire tutti i dati necessari per effettuare l'integrazione con la contabilità analitica, la contabilità pubblica e la contabilità prevista dal codice civile.

3. Per ogni unità produttiva è tenuta un'analitica contabilità industriale, nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente alla costituzione dell'agenzia. Per il personale militare, l'onere addebitato all'agenzia dovrà essere riferito alla sola attività svolta all'interno dell'unità produttiva e non potrà superare il costo unitario di un'unità di personale civile equivalente, utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa (art. 11, comma 2 del «Regolamento»).

4. Le spese relative all'attività produttiva di ogni unità sono gestite «a commessa» onde permettere la tenuta di una contabilità industriale per programma di attività (art 1, comma 3, lettera *d*, del «Regolamento»).

5. La tenuta delle scritture contabili deve permettere l'intervento degli uffici di controllo interno ed alimentare il sistema di controllo di gestione.

6. Il sistema delle scritture contabili deve ispirasi a criteri di trasparenza, sinteticità, chiarezza e veridicità.

7. Per la tenuta delle scritture contabili, l'agenzia si può avvalere, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi d'elaborazione automatica di dati anche esterni all'agenzia, ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Art. 11.

Rendicontazione

1. Il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico di ogni unità debbono essere predisposti coerentemente con le disposizioni ed i principi fissati dal codice civile, ivi inclusa la redazione della nota integrativa e degli altri documenti previsti. I dati di bilancio civilistico saranno riclassificati in analogia con quanto previsto all'art. 8, comma 1, in modo da offrire gli elementi per una valutazione pubblica e privatistica della gestione dell'azienda.

Art. 12.

Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo annuale delle unità operative dell'agenzia è predisposto dai vari responsabili delle stesse, e quello consolidato dalla struttura centrale che provvede alla compilazione del bilancio dell'intera agenzia.

2. Esso si uniforma alle norme del codice civile, come previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del «Regolamento» ed è costituito, oltre che dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredati dagli allegati e da tutto il complesso dell'informativa societaria prevista dal codice civile, anche da una relazione di raffronto con il bilancio di previsione.

3. Per rendere più chiara ed esauriente l'informativa, l'agenzia può corredare il proprio bilancio di tutte quelle informazioni che si ritenessero opportune complementari, quali il bilancio sociale, il bilancio ambientale, il bilancio etico o altro, predisposti secondo la prassi professionale più avanzata e seguendo le normative anche internazionali.

Art. 13.

Approvazione del bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo delle singole unità e quello consolidato dell'agenzia, predisposto e sottoposto preventivamente al comitato di direzione, è trasmesso al Ministro entro il 30 aprile di ogni anno dopo l'approvazione da parte del direttore.

2. Entro lo stesso termine è trasmessa una relazione sull'attività svolta dall'agenzia nell'anno precedente, predisposta e sottoposta preventivamente al comitato direttivo.

3. La proposta di bilancio, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposta, entro il 15 aprile, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare al documento di bilancio.

TITOLO IV

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14.

Classificazione ed inventario dei beni

1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito da beni mobili ed immobili, trasferiti all'agenzia in base all'art. 3, comma 2 del «Regolamento» secondo le norme del codice civile.

2. I beni patrimoniali sono inventariati attraverso:

a) la ricognizione, per accertare l'esistenza dei beni del patrimonio;

b) la classificazione, attraverso la quale i beni sono raggruppati in classi o categorie;

c) la descrizione, che serve ad individuare i beni;

d) la valutazione, attraverso la quale è attribuito un valore monetario; il valore storico d'acquisizione viene rivalutato, qualora le condizioni della gestione lo richiedano, attraverso i metodi più rispondenti alle esigenze di rivalutazione degli elementi costituenti il patrimonio dell'agenzia.

Art. 15.

Classificazione dei beni

1. I beni dell'agenzia sono classificati nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi, macchine di ufficio, inclusi computer (HW e SW);

b) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

c) strumentazione tecnica e attrezzature in genere, necessarie allo svolgimento dell'attività delle unità dell'agenzia;

d) terreni e fabbricati;

e) materiale bibliografico;

f) altri beni mobili ed immobili;

g) beni intangibili, quali brevetti e licenze.

Art. 16.

Inventario dei beni immobili e mobili

1. L'inventario dei beni immobili deve contenere i seguenti elementi identificativi di ciascun bene:

a) il luogo dove è ubicato, la denominazione e la qualità del bene:

b) i dati identificativi;

c) la servitù, i pesi e gli oneri di cui eventualmente, è gravato;

d) l'uso cui è destinato, il soggetto consegnatario, la durata di tale destinazione e l'aliquota di ammortamento;

e) la codifica patrimoniale:

2. L'inventario dei beni mobili deve contenere i seguenti elementi:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni, secondo la loro diversa natura o specie:

b) il numero d'inventario attribuito ad ogni singolo bene;

c) la data di consegna e il consegnatario che li ha in carico;

d) l'uso cui sono destinati:

e) il valore al prezzo di acquisto o di mercato.

3. Tutti i materiali di facile consumo, occorrenti per lo svolgimento delle attività, sono considerati non inventariati. In ogni caso i loro movimenti sono registrati ai fini della contabilità di magazzino e le rimanenze sono determinate con chiusura annuale.

Art. 17.

Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile che dispone il servizio;

b) il rifornimento di carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante il rilascio di appositi buoni, in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

2. Il consegnatario provvede, mensilmente, al riempimento del prospetto di riepilogo delle spese di consumo e della manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni, trasmettendole al competente ufficio amministrativo.

TITOLO V

CONTRATTI

Art. 18.

Gestione contrattuale

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i contratti nei quali sia parte l'agenzia.

2. L'agenzia, nella procedura di selezione e nella gestione dei contratti in materia di fornitura di beni e servizi, tiene conto della normativa comunitaria, qualora ricorrano le condizioni di applicazione.

3. I contratti dell'agenzia sono redatti in forma scritta.

Art. 19.

Rapporti contrattuali

1. I rapporti contrattuali relativi alle competenze dell'agenzia sono regolati da norme di diritto privato.

2. Gli atti d'aggiudicazione ed i contratti sono eseguibili attraverso apposita disposizione, quando approvati dal personale dell'agenzia a ciò autorizzato, il cui elenco sarà riportato nello schema generale dei poteri di firma.

Art. 20.

Contratti passivi: licitazione privata

1. L'acquisizione di beni e servizi, da parte dell'agenzia, può avvenire con licitazione privata, per appalti di servizi e per le forniture convenzionali d'uso generale per l'agenzia.

2. La licitazione privata per servizi e forniture convenzionali ha inizio mediante invio alle ditte ritenute idonee di uno schema di contratto, con invito a restituirlo nel termine ivi stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del correttivo sul prezzo base, ove questo sia già stabilito.

3. La lettera di base deve, in ogni caso, specificare:

a) il criterio scelto per procedere all'aggiudicazione;

b) l'importo della cauzione provvisoria e le modalità di versamento, della stessa, da parte dei concorrenti.

4. All'apertura dei plichi ed all'aggiudicazione, in seduta pubblica, provvede apposita commissione nominata dal direttore o persona da lui delegata. La data della seduta è comunicata con almeno cinque giorni di anticipo al presidente del collegio dei revisori dei conti, il quale, se lo ritiene opportuno, può intervenire o delegare un membro del collegio ad assistere alle operazioni.

5. Il verbale dell'aggiudicazione, in seduta pubblica, è immediatamente operativo per le parti.

Art. 21.

Contratti passivi: appalto concorso

1. L'agenzia può procedere, mediante gara, ad appalto concorso. allorché lo ritenga necessario per l'esecuzione di speciali opere, impianti, lavori o forniture e per acquisire i progetti di ditte di provata competenza tecnica e scientifica.

2. Nei casi in cui si procede per appalto concorso, l'agenzia invita le persone o ditte designate, ai sensi del successivo comma 3, a presentare il progetto dell'opera o del lavoro o della fornitura, corredato dai relativi prezzi, con l'avvertenza che nessun compenso o rimborso spese può essere in ogni modo preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.

3. La lettera di invito deve contenere l'indicazione dei termini e le modalità di presentazione del progetto, nonché quelle per il versamento della cauzione provvisoria.

4. Una commissione nominata dal direttore procede all'apertura dei plichi (inviati dai concorrenti), per l'esame tecnico-economico delle offerte e provvede, quindi a formulare motivata proposta di aggiudicazione.

5. L'aggiudicazione è deliberata dall'organo che ha indetto la gara. il quale ha facoltà di chiedere una sola volta il riesame della proposta di cui al comma precedente, ovvero di disporre, con provvedimento motivato, la non aggiudicazione della gara.

Art. 22.

Contratti passivi: trattativa privata

1. Quando ricorrono particolari circostanze, per appalti di forniture e servizi, l'agenzia può procedere a trattativa privata, nei seguenti casi:

a) ove, per qualsiasi motivo, la pubblica gara sia andata deserta o vi siano fondati motivi per ritenere che potrebbe andare deserta;

b) per l'acquisto di beni, prestazioni e servizi che una sola ditta può eseguire o fornire, con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché per l'acquisto di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

c) quando l'urgenza degli acquisti o delle forniture di beni e servizi, per effetto di cause imprevedibili, non consenta la gara pubblica;

d) in tutti gli altri casi non contemplati, ove ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, quale, ad esempio, l'imperiosa urgenza, debitamente comprovata, che non sia compatibile con i termini imposti da altre procedure, oppure eventi imprevedibili o problemi di segretezza, connessi alla sicurezza e protezione delle informazioni, documenti o strumentazione, purché siano interpellate almeno tre imprese.

2. Nel caso in cui siano state interpellate più persone o ditte, l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti migliore, sul piano economico o tecnico-economico, dopo aver negoziato termini del contratto. Nel caso di trattativa privata, con un unico offerente, deve essere espresso un motivato parere di congruità del prezzo offerto, supportato, ove possibile, da analisi comparative o analisi dei costi.

3. Le modalità e i criteri per il rilascio del parere di congruità sono indicati dal comitato direttivo.

4. L'agenzia, anche attraverso le sue unità, tiene aggiornato l'elenco delle imprese di fiducia, da contattare e invitare in caso di trattative private: l'iscrizione nel suddetto elenco è effettuato sulla base della verifica dei requisiti fissati dal comitato direttivo, su proposta dell'unità interessata.

5. Almeno ogni sei mesi l'ufficio controllo di gestione trasmette al collegio dei revisori dei conti l'elenco dei contatti passivi a «trattativa privata».

Art. 23.

Contratti passivi: servizi in economia

1. I lavori e le provviste di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e per importi non superiori a centocinquantamila euro, sono i seguenti:

a) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, nonché acquisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori;

b) provviste di vestiario per il personale occorrenti per l'espletamento del servizio;

c) abbonamento a giornali e riviste, pubblicazioni, acquisto di libri, nonché spese di rilegatura:

d) manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti, nonché spese per giardinaggio;

e) spese postali, telegrafiche e telefoniche;

f) pulizia e disinfestazione dei locali:

g) trasporto, spedizione e facchinagio;

h) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;

i) smaltimento di rifiuti urbani, tossici e nocivi:

j) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili, quali arredi, attrezzature tecniche, strumenti scientifici, macchine di ufficio e simili, acquisto ed assisenza SW;

k) organizzazione di manifestazioni culturali;

l) spese di rappresentanza;

m) spese per accertamenti medico-fiscali;

n) acquisto di impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, gas, spese per strumentazione e collegamenti informatici;

o) spese per traduzioni ed interpretariato;

p) spese per aggiornamento del personale;

q) spese per stampa e tipografia e per la divulgazione di atti dell'agenzia attraverso la stampa o altre forme d'informazione;

r) acquisti e quanto altro necessario all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

s) altri lavori, forniture e servizi non previsti nei punti precedenti che, per la loro natura od urgenza, non possono essere eseguiti con le ordinarie procedure contrattuali.

2. Le spese di cui al comma precedente sono disposte, nei limiti previsti dal bilancio preventivo, dal direttore o dai responsabili delle unità operative.

3. È fatto divieto di frazionare la spesa per l'acquisto del medesimo oggetto.

4. Le provviste di beni e servizi possono essere effettuate in economia previo confronto concorrenziale effettuato mediante un'adeguata ricerca di mercato, eseguita interpellando almeno tre ditte e con la definizione delle condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le penalità per i difetti di esecuzione ed ogni altra clausola ritenuta utile per l'agenzia.

5. Quando si tratti di acquisti non ricorrenti di importo inferiore a diecimila euro, può prescindersi dalle formalità di cui al comma precedente.

Art. 24.

Spese di consulenza

1. Le consulenze esterne sono autorizzate dal direttore, nei casi in cui vi sia impossibilità di risolvere la questione con personale interno e per quelle posizioni che non sono funzioni permanenti nell'organizzazione dell'agenzia.

Art. 25.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono determinate in sede di approvazione del bilancio previsionale e si suddividono in spese di rappresentanza istituzionali e occasionali. Entrambe sono autorizzate dal direttore.

2. Le spese di rappresentanza istituzionali sono riferite alle attività di relazione di ospitalità e di cerimonia dell'agenzia.

3. Le spese di rappresentanza occasionali sono limitate ad esigenze di modesta entità e riguardano le consumazioni e le colazioni offerte ad ospiti con i quali intercorrono rapporti connessi allo svolgimento di compiti istituzionali, in visita presso l'agenzia o in incontri fuori sede.

Art. 26.

Contratti commerciali

1. Per la preparazione di offerte commerciali, piani di produzione e di vendita e per una corretta attuazione del controllo di gestione, le unità definiranno i costi dei vari programmi in base ai parametri di costo orario della manodopera diretta e dei costi per l'acquisizione dei materiali.

2. Le produzioni saranno eseguite sulla base di piani economici che saranno approvati in sede di definizione dei bilanci preventivi o all'inizio di produzione ed i costi saranno addebitati a commessa con evidenziazione delle ore lavorate.

3. Nella redazione del piano preventivo e del bilancio preventivo, gli uffici amministrativi delle unità, unitamente all'ufficio controllo di gestione, provvederanno all'allineamento dei costi a commessa con quelli necessari alla redazione del bilancio civilistico.

TITOLO VI

ENTRATE E SPESE

Art. 27.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate sono costituite («Regolamento» art. 11, comma 5):

a) dai proventi derivanti dalle attività e dai servizi svolti ai sensi dell'art. 3, comma 4 del «Regolamento»;

b) dal fondo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera *f)* del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, la cui dotazione è determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione da stipulare ogni tre anni tra Ministro e direttore e, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia;

c) da ogni altra eventuale entrata.

2. Le spese sono quelle previste dal bilancio di previsione approvato. Esse sono suddivise in:

a) spese generali, che sono quelle afferenti la struttura della direzione centrale e quella delle singole unità;

b) spese operative, che sono quelle afferenti le attività produttive delle singole unità, addebitate a commessa, per il personale diretto, e che recepiscono tutti i costi di funzionamento, compresi quelli della struttura operativa e di supporto indiretto.

Art. 28.

Spese fisse, continuative e variabili

1. Sono spese fisse quelle sostenute dall'agenzia prescindendo dal suo volume di operatività. A titolo di esempio si possono considerare spese fisse:

a) le indennità spettanti agli organi di agenzia;

b) gli stipendi, gli assegni, le indennità e gli oneri relativi al personale, inclusi i contratti a tempo determinato;

c) altre spese aventi le stesse caratteristiche.

2. Sono spese continuative quelle concernenti il funzionamento dell'agenzia. A titolo di esempio si possono considerare spese continuative:

a) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici;

b) spese di ordinaria manutenzione e pulizia;

c) fornitura di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento e condizionamento;

d) acquisto, montaggio e smontaggio, riparazione e noleggio di beni mobili, strumentazione tecnica e macchine da ufficio, acquisto e assistenza di SW e HW;

e) acquisto, noleggio, riparazione e assicurazione di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;

f) spese postali, telegrafiche e telefoniche:

g) trasporti, spedizioni, facchinaggio e magazzinaggio;

h) abbonamenti a giornali, riviste ed acquisto di libri:

i) assicurazione per responsabilità civile, furto e incendio;

j) altre spese aventi le stesse caratteristiche.

3. Sono spese variabili quelle connesse alla realizzazione di programmi. A titolo di esempio si possono considerare tali:

a) le spese di materiale e le forniture esterne per la produzione;

b) altre spese aventi le stesse caratteristiche, connesse alla produzione.

TITOLO VII

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO INTERNO

Art. 29.

Gli organi del controllo interno ed esterno

1. Nell'ambito dell'agenzia è costituito (art. 9, comma 2 del Regolamento) un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attività dell'agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, art. 1, comma 2, lettera *b)*. Pertanto, il controllo di gestione dell'agenzia è assicurato:

a) dall'ufficio controllo di gestione interno;

b) dai controlli esterni previsti per legge nelle pubbliche amministrazioni;

c) da tutti i supporti tecnici, come per es. l'internal auditing necessari all'espletamento delle funzioni di direzione e controllo che le esigenze operative possono evidenziare.

Art. 30.

Ufficio controllo di gestione

1. L'ufficio controllo di gestione ha il compito di verificare l'attività svolta dalle unità operative e dall'agenzia nel suo insieme.

2. Scopo del controllo di gestione è quello di fornire al direttore ed ai responsabili delle varie unità gli elementi necessari per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi affidati, secondo le strategie fissate ed il bilancio preventivo, attraverso la rilevazione di dati economici, finanziari e patrimoniali ed attraverso l'analisi degli scostamenti, al fine di valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività di competenza dell'agenzia.

3. Con scadenza trimestrale, l'ufficio controllo di gestione fornisce al direttore un reporting sull'andamento dell'agenzia, corredato dei commenti dei responsabili delle unità operative. Il direttore informa periodicamente sull'andamento della gestione il comitato direttivo ed il Ministro vigilante.

4. L'ufficio controllo di gestione fornisce al collegio dei revisori dei conti tutte le informazioni e gli elementi documentali necessari allo svolgimento del controllo amministrativo-contabile.

Art. 31.

Centri di responsabilità

1. Al fine di un più efficace controllo della gestione dell'agenzia e del suo grado di efficienza, nell'ottica di fornire dati più dettagliati da utilizzare in sede di formazione di bilanci di previsione dell'agenzia, nonché per facilitare la programmazione ed il controllo della gestione, i costi relativi alle spese di funzionamento e svolgimento dell'attività istituzionale, oltre che per natura sono rilevati anche per destinazione delle singole unità operative e della struttura centrale, ivi inclusi piani, progetti e programmi secondo la tecnica della contabilità analitica.

Costituiscono centri di responsabilità:

a) tutte le unità produttive;

b) i programmi o aggregazioni organizzative degli stessi;

c) la struttura centrale;

d) ulteriori altri centri, determinati in base alle esigenze gestionali dell'agenzia.

Art. 32.

Reporting direzionale

1. Al fine di consentire la predisposizione di un reporting per i responsabili della struttura, quale strumento per orientare le decisioni da adottare e per controllare lo svolgimento della gestione della struttura stessa, le risultanze della contabilità analitica devono essere integrate con quelle relative alla contabilità generale e alla contabilità finanziaria.

2. Il reporting direzionale deve evidenziare gli scostamenti rispetto al budget e serve da supporto per individuare le iniziative da promuovere per ridurre gli scostamenti rispetto a quanto previsto, e mettere in grado tutti i responsabili di effettuare una verifica sull'efficacia, efficienza ed economicità dei fatti gestionali.

TITOLO VIII

TESORERIA

Art. 33.

Servizio di cassa

1. L'agenzia provvede al servizio di cassa a mezzo di un istituto di credito tesoriere, che effettua le operazioni di incasso e pagamento a mezzo reversali d'incasso e mandati di pagamento secondo le disposizioni stabilite dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, con inserimento nella tabella *A*.

Art. 34.

Servizio di tesoreria

1. L'istituto di credito, di cui al precedente art. 34, ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, viene designato mediante ricorso alla trattativa privata previa determinazione, da parte del direttore, sentito il comitato direttivo, dei criteri di individuazione dell'istituto bancario.

2. Il servizio è svolto sulla base di una convenzione stipulata con l'istituto di credito prescelto.

3. Gli uffici amministrativi competenti vigilano affinché il servizio di cassa si svolga in aderenza alle clausole e alle condizioni previste nella convenzione.

Art. 35.

Ufficio contabilità

1. Il responsabile dell'Ufficio contabilità cura la tenuta e l'aggiornamento del giornale di cassa, nel quale sono registrati tutti i movimenti relativi alle reversali d'incasso ed ai mandati di pagamento.

2. Le registrazioni, di cui al comma 1, sono verificate periodicamente con quelle effettuate dall'istituto tesoriere.

Art. 36.

Erogazione di spese tramite funzionari delegati

1. Il direttore, sentito il parere del comitato direttivo, autorizza, entro limiti prestabiliti, la costituzione di fondi in favore dei titolari delle singole unità o di loro delegati, mediante versamenti su appositi conti correnti bancari o postali, accesi in favore dell'agenzia.

2. Le disposizioni di pagamento, che devono risultare da appositi registri, hanno luogo con l'emissione di assegni bancari o postali, ovvero di postagiro, firmati dal funzionario delegato congiuntamente ad altro impiegato responsabile designato dal direttore o, per sua delega, dal responsabile di unità.

3. I funzionari delegati sono responsabili, personalmente, delle somme loro anticipate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.

4. Il funzionario delegato deve, almeno ogni semestre, compilare il rendiconto delle spese erogate, da presentare al servizio ragioneria centrale, allegando, allo stesso rendiconto, la documentazione delle spese sostenute ed apposito estratto conto dell'istituto bancario o del servizio conti correnti postali, dal quale risulti il saldo relativo al periodo considerato.

5. Il conto è ammesso a discarico, con ordinanza del direttore, dopo che il servizio ragioneria centrale ne ha riconosciuto la regolarità.

6. Ai funzionari delegati è preclusa ogni attività gestionale riguardante le entrate.

Art. 37.

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie sono tenute, possibilmente, con sistemi di elaborazione automatica dei dati a livello unità, e devono consentire di rilevare, in ogni momento, rispettivamente per l'entrata e l'uscita, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere, gli impegni assunti e le somme pagate a fronte degli stessi impegni.

2. La situazione a valore del patrimonio dell'ente, alla chiusura di ogni esercizio finanziario, deve essere dimostrata mediante scritture patrimoniali.

3. Il sistema di scritture deve comprendere:

a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

b) l'inventario dei beni mobili e di quelli immobili:

c) un partitario delle somme accertate e di quelle riscosse, per ciascun capitolo di entrata;

d) un partitario delle somme impegnate e di quelle pagate, per ciascun capitolo di spesa;

e) un giornale ed un partitario, per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni nei limiti del bilancio;

f) le scritture relative alla rilevazione dei fatti economici, anche per fini fiscali.

Art. 38.

Servizio di cassa interno

1. Presso l'agenzia ed ogni unità operativa, è costituito un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere è conferito dal responsabile dell'unità, sentito il responsabile amministrativo dell'agenzia e direttamente da quest'ultimo per la sede centrale, ad un impiegato di ruolo e per una durata determinata non superiorc ai tre anni, rinnovabile.

2. Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del servizio amministrativo, è soggetto al controllo e alla veritca dell'attività svolta dal Capo servizio ragioneria centrale.

3. Il collegio dei revisori dei conti effettua, a cadenza trimestrale, una verifica di cassa all'agenzia ed almeno una volta all'anno, su richiesta del direttore, una verifica alla cassa e alle scritture dei cassieri di ogni unità.

Art. 39.

Gestione del cassiere interno

1. Il direttore, su proposta del comitato direttivo, delibera il fondo di dotazione dei cassieri delle unità e della sede per una somma non superiore a diecimila euro, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

2. Con il fondo di dotazione, depositato in conto corrente bancario intestato all'agenzia, servizio cassa interno, si provvede al pagamento di minute spese di ufficio o correnti, per spese di acquisto di libri e riviste, di spese per piccole manutenzioni e riparazioni ordinarie di beni mobili e di locali, di spese per l'acquisto di materiali urgenti per uffici.

Art. 40.

Scritture del cassiere

1. Il cassiere annota tutte le spese di cassa da lui effettuate in un registro a pagine numerate e munite di timbro d'ufficio, nonché della dichiarazione del capo ufficio ragioneria attestante il numero di pagine di cui è composto.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41.

Termine per l'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale ed analitica

1. A partire dall'esercizio successivo e trascorsi almeno sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, sarà introdotto il sistema di contabilità economico-patrimoniale e di contabilità analitica delineato in questo stesso regolamento.

2. Le unità operative e l'agenzia dovranno adottare, nel periodo antecedente all'introduzione di questo sistema, tutte le misure necessarie per la predisposizione delle procedure contabili successive.

Art. 42.

Valutazione dei beni immobili e mobili

1. I beni immobili acquisiti dall'agenzia, alla data di entrata in vigore di questo regolamento, saranno valutati al valore catastale secondo le norme fiscali vigenti.

2. I beni mobili, acquisiti al patrimonio dell'agenzia nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono valutati al costo; quelli acquisiti anteriormente a detto periodo sono considerati completamente ammortizzati.

Art. 43.

Approvazione del regolamento di organizzazione e contabilità

1. Il presente regolamento ed ogni sua variazione successiva sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.

Art. 44.

Normative interne

1. Le prescrizioni del presente regolamento saranno integrate da normative interne emanate per disciplinare gli aspetti comportamentali, procedurali e gestionali dell'agenzia e delle unità dipendenti.

02A05321

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 17 aprile 2002.

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose a partire dal 1º gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001. (Deliberazione n. 13/02).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 17 aprile 2002;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di L. 90.000.000.000 (€ 46.481.120,92) per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (€ 46.481.120,92) a L. 130.000.000.000 (€ 67.139.396,88);

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 novembre 2001, così come modificata dalla direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, relativa all'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 30/01 con la quale il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autotradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2001, il 90% dell'importo di L. 130.000.000.000 (€ 67.139.396,88) stanziato dalla citata legge n. 229/2000 oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 30/01;

Considerato pertanto che in virtù dei suddetti provvedimenti risulta attualmente disponibile un importo complessivo di L. 117.000.000.000 (€ 60.425.457,19) dal quale andrà detratto l'importo che il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in L. 550.000.000 (€ 284.051,29), nonché l'importo che può indicativamente stimarsi in L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90), da destinarsi alla definizione dell'eventuale contenzioso;

Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di lire 115.450.000.000 (€ 59.624.949,00), salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata complessiva somma di L. 1.550.000.000 (€ 800.508,19) preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivi punti 3, 4 e 5 sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2000. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.

4. Le riduzioni si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

5. Le riduzioni si applicano altresì alle imprese aventi sede in Italia, che esercitano attività di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché alle imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio, secondo quanto previsto dalla delibera n. 15/02 del 17 aprile 2002 del Comitato centrale.

6. La riduzione compensata si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto, avente titolo secondo la seguente tabella:

Fatturato annuo in lire dei pedaggi	Fatturato annuo in euro dei pedaggi	% di riduzione
da 40.000.000 fino a 100.000.000	da 20.658,27 a 51.645,6899	5
da 100.000.001 fino a 400.000.000	da 51.645,6900 a 206.582,7596	10
da 400.000.001 e fino a 1.000.000.000	da 206.582,7597 a 516.456,8991	15
da 1.000.000.001 e fino a 2.000.000.000	da 516.456,8992 a 1.032.913,7982	20
da 2.000.000.001 fino a 4.000.000.000	da 1.032.913,7983 a 2.065.827,5964	25
oltre 4.000.000.001	oltre 2.065.827,5965	30

7. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, superi le disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coeffi-

ciente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da tabella di cui al precedente punto 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

8. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalità con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalità di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalità di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalità di erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle società concessionarie agli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

9. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il presidente: DE LIPSIS

02A05343

DELIBERAZIONE 17 aprile 2002.

Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2001. (Deliberazione n. 14/02).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 17 aprile 2002;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di L. 90.000.000.000, (€ 46.481.120,92) per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45 comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (€ 46.481.120,92) a L.130.000.000.000 (€ 67.139.396,88);

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 novembre 2001, così come modificata dalla direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;

Vista la delibera n. 13/02 con la quale il Comitato centrale ha emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nell'anno 2001, nonché recependo le percentuali di riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato annuo, così come fissate nella citata direttiva del Ministro;

Considerato che risulta disponibile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo di L. 115.450.000.000 (€ 59.624.949,00), detratti gli importi derivanti dagli oneri convenzionali, da concordare con le società concessionarie autostradali, dalle spese di organizzazione e struttura per la gestione delle domande di riduzione dei pedaggi, nonché dagli oneri relativi alla definizione di eventuale contenzioso;

Considerato che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2001;

Considerato che i criteri e le modalità di erogazione, da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi dei pedaggi autostradali, erogati dalle medesime società concessionarie ai soggetti aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte delle società concessionarie alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili ammessi al beneficio saranno stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il Comitato centrale e le predette società concessionarie;

Delibera:

1. A tutti i soggetti iscritti all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2000, ovvero nel corso

dell'anno 2001, che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione è applicata la riduzione del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. La riduzione del pedaggio sarà applicata solo a favore dei soggetti, iscritti all'Albo degli autotrasportatori, che nel corso dell'anno 2001 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a L. 40.000.000 (€ 20.658,27).

2. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1º gennaio 2001, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.

3. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 15 luglio 2002, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli è reperibile a partire dal 20 maggio 2002, presso l'indirizzo Internet www.infrastrutturetrasporti.it e presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it

Presso gli stessi siti è altresì scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda e degli annessi quadri allegati vengano trasmessi su supporto magnetico (floppy disk HD 1,5 Mb). In quest'ultimo caso rimane l'obbligo di allegare la copia cartacea della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta.

La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

4. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;

c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.

5. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 6 a 10 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora ciò non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:

a) numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

b) società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre.

7. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2001.

Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2001 devono riempire il quadro A, indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

In questi ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e il numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione all'Albo del precedente soggetto, iscritto all'Albo antecedentemente al 2001, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

8. Impresa avente sede in altro Paese della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2001.

Le imprese aventi sede in un altro Paese della Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2001 devono riempire il quadro B, indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza. In tale ultimo caso devono indicare il numero e le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.

9. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, società consortile) italiano:

a) i raggruppamenti devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nell'ap-

posito quadro D, per tutte le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari;

c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia;

d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 2001 devono indicare nell'apposito quadro IT1, se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo del precedente soggetto, iscritto all'Albo antecedentemente al 2001, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio;

e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* siano titolari di una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2001, devono indicare nell'apposito quadro IT2 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta, ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza.

10. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, società consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea:

a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nell'apposito quadro D, per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese della Unione europea, denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia, di cui queste risultino titolari; ovvero per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione al predetto Albo;

c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia all'Albo degli autotrasportatori, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, che deve essere allegata in copia, ovvero denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori in Italia;

d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* abbiano ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel corso dell'anno 2001 devono indicare nell'apposito quadro UE1 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza;

e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 2001, devono indicare nell'apposito quadro UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento da altra provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo del precedente soggetto, iscritto all'Albo antecedentemente al 2001, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

11. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2001, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2001, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

13. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al punto 6 della delibera n. 13/02 del Comitato centrale, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2001 e per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2002.

14. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale.

15. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il presidente: DE LIPSIS

ALLEGATO

Comitato Centrale per l'Albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Via G. Caraci, 36. 00157 Roma

Domanda di concessione del beneficio della **riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2001** per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di **autotrasportatore di cose per conto terzi**

(allegato alla delibera n. 14/02 del 17-Aprile-2002)

da compilare a cura degli interessati e spedire al Comitato Centrale
entro e non oltre il 15 luglio 2002
(fa fede il timbro postale)

Applicare marca da bollo

Al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
c/o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via G. CARACI, 36
00157- ROMA

RACCOMANDATA A.R.

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2001 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi *(compilare a macchina oppure a carattere stampatello)*

Tipo Impresa[1] ☐

Dati relativi al soggetto richiedente il beneficio

Denominazione del soggetto giuridico, iscritto all'Albo degli autotrasportatori, che richiede il beneficio[2]		N° di iscrizione all'Albo[3]	data iscrizione[4]
Indirizzo			
C.A.P.	**Comune**		**Sigla Prov.**

Partita I.V.A.

1-Indicare 1 se impresa singola, 2 se Consorzio, 3 se Cooperativa, 4 se altra forma associativa
2-Indicare la esatta denominazione con cui il soggetto giuridico risulta iscritto all'Albo degli Autotrasportatori.
Se il soggetto è un Consorzio, una Cooperativa o una Società Consortile, riempire anche il successivo quadro C
3-Inserire tutto il numero di iscrizione,ivi incluse le lettere iniziali e finali
4-Nel formato gg/mm/aaaa;
se l'iscrizione è avvenuta nel corso dell'anno 2001 riempire anche il quadro A

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO AVENTE SEDE IN UN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA E TITOLARE DI LICENZA COMUNITARIA CHE RICHIEDE IL BENEFICIO [5]	N. LICENZA COMUNITARIA [6]	DATA RILASCIO [7]
Indirizzo		

CAP	Comune	Stato

Pedaggi pagati con sistemi di pagamento a riscossione differita per i quali si richiede il beneficio

Società Concessionaria	Autostrade [8]	SAV [8]	ATIVA [8]	Autovie Venete [8]	C.A.S. [8]
Codice/i di fatturazione ovvero codice/i cliente di cui è titolare il soggetto giuridico che richiede il beneficio					

[5] Indicare la esatta denominazione con cui il soggetto giuridico risulta titolare di licenza comunitaria. Se il soggetto è un Consorzio, una Cooperativa o una Società Consortile, riempire anche i successivi quadri D-C

[6] Inserire il numero della licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CEE n. 881/92 del 26/3/92 ed allegare copia della licenza comunitaria stessa

[7] Nel formato gg/mm/aaaa, se il rilascio è avvenuto nel corso dell'anno 2001, riempire anche il quadro B

[8] Il codice di fatturazione ovvero il codice cliente deve essere desunto dalle fatture emesse dalle società autostradali e scritto nella sua interezza. Per la Società Autostrade il codice deve essere costituito da 9 cifre.

Dichiarazione

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ....,
residente in ...., Via ...., n°......, cap ....,
Codice fiscale ...., nella propria qualità di ... .[9] della ditta
....[10]

chiede

che tale soggetto giuridico venga ammesso al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali prevista dalle delibere 13/02 e14/02 del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto autorizza il Comitato Centrale e la Società Concessionaria della rete autostradale, a trattare i dati personali, ai fini esclusivi della procedura di rimborso.

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15,

dichiara

che quanto riportato nella domanda e nei quadri [11] [A] [B] [C] [D] [IT1] [IT2] [UE1] [UE2] ad essa allegati risponde al vero ed è da lui stato personalmente verificato nei documenti ufficiali del soggetto giuridico richiedente il beneficio.

Luogo e data ....

Firma

....

N.B.: la firma deve essere autenticata. In alternativa deve essere allegata la fotocopia leggibile del documento di riconoscimento da cui si evincano i dati di identificazione del sottoscrittore della domanda.

---

[9]-indicare se trattasi di titolare, rappresentante legale ovvero procuratore

[10]-riportare la esatta denominazione del soggetto giuridico che richiede il beneficio

[11]-barrare i riquadri che siano stati eventualmente riempiti

Quadro A

Ulteriori informazioni relative ai soggetti italiani la cui iscrizione all'Albo è avvenuta nel corso del 2001

Barrare la casella che interessa:

a) il soggetto risulta iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12 e 13, legge 6/6/74, n. 298 (prima iscrizione)	☐
b) il soggetto è stato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 15, in quanto trasformazione di altro/i soggetto/i già precedentemente iscritto/i	☐
c) il soggetto risulta essere stato già iscritto all'Albo in altra provincia	☐

Nel caso b), riempire i seguenti campi:

N.B. nel caso in cui il soggetto del caso b) risulti dalla trasformazione di più soggetti precedenti, indicare i dati relativi ad uno di essi, iscritto all'Albo antecedentemente al 2001.

Denominazione del precedente soggetto giuridico[12]	N° di iscrizione all'Albo[13]	data iscrizione[14]
Indirizzo		
CAP	Comune	Provincia

Nel caso C) riempire i seguenti campi:

Precedente Provincia in cui si era iscritti all'Albo (sigla)	Precedente numero di iscrizione all'Albo 13	Data di iscrizione all'Albo nella precedente Provincia 14

[12]-indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risultava precedentemente iscritto all'Albo degli autotrasportatori

[13]-inserire **tutto il precedente numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali

[14]-nel formato gg/mm/aaaa

Quadro B

Ulteriori informazioni relative ai soggetti di altro Paese della U.E. la cui licenza comunitaria sia stata rilasciata nel corso del 2001

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio [15]	data di scadenza [15]

[15]-Indicare nel formato **gg/mm/aaaa**.

Quadro C

Informazioni obbligatorie relative a tutti i Raggruppamenti italiani (Consorzi, Cooperative e Società consortili)

Barrare la casella che interessa:

a) nessuno dei propri soci è iscritto autonomamente all'Albo degli autotrasportatori (cooperativa a proprietà indivisa)	☐
b) tutti i propri soci sono iscritti all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E., titolari di licenza comunitaria[16]	☐
c) tra i propri soci vi sono anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi	☐

nel caso si sia barrata la casella c) riempire il seguente quadro:

	euro
fatturato autostradale del raggruppamento che, sulla base delle sue risultanze contabili, risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi[17]	

Informazioni obbligatorie relative a tutti i Raggruppamenti (Consorzi, Cooperative e Società consortili) di altri Paesi U.E.

Barrare la casella che interessa:

a	Nessuno dei soci è in possesso autonomamente di licenza comunitaria	☐
b	tutti i propri soci, ove siano autonomamente in possesso di licenza comunitaria, esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi	☐
c	tra i propri soci dotati di licenza comunitaria vi sono soggetti non esercitanti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi	☐

nel caso si sia barrata la casella c) riempire il seguente quadro:

	euro
fatturato autostradale del raggruppamento che, sulla base delle sue risultanze contabili, risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi[18]	

[16]-in questo caso **riempire il quadro D e, se necessario, i quadri IT1 o IT2**

[17]-le risultanze contabili devono essere conservate e tenute a disposizione per eventuali richieste di controllo avanzate dal Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori

[18]-in questo caso riempire il quadro D e, se necessario, i quadri UE1 e UE2

Quadro D

Raggruppamenti italiani o aventi sede in altri Paesi U.E.:

anagrafica dei soci iscritti autonomamente all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora soci aventi sede in altro Paese U.E., titolari di licenza comunitaria

(riempire tanti di questi fogli quanti sono necessari ad indicare tutti i soci)

Denominazione del socio[19]	N° di iscrizione all'Albo, ovvero N° licenza comunitaria[20]	data iscrizione, ovvero data di rilascio[21]	Data cessazione dall'Albo[22]

[19]-indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risulta iscritto all'Albo degli autotrasportatori

[20]-nel caso di impresa iscritta all'Albo inserire **tutto il numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali e la data di iscrizione. Nel caso di impresa avente sede in altro **Paese U.E.** inserire il **numero e la data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia.**

[21]-nel formato gg/mm/aaaa; **se l'iscrizione all'Albo è avvenuta nel corso del 2001,** riempire, per i **Raggruppamenti italiani**, il **quadro IT1**, per i **Raggruppamenti aventi sede in altro Paese U.E.** il quadro **UE2; se il rilascio della licenza comunitaria è avvenuto nel corso del 2001,** riempire, per i **raggruppamenti italiani**, il **quadro** IT2, per i **Raggruppamenti aventi sede in altro Paese U.E.** il quadro **UE1**

[22]-nel formato **gg/mm/aaaa**;

Quadro IT1

Ulteriori informazioni sui soci di Raggruppamenti italiani la cui iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è avvenuta nel corso del 2001

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

N. ISCRIZIONE ALBO[23]	Denominazione del socio[24]

Barrare la casella che interessa:

a) il socio risulta iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12 e 13, legge 6/6/74, n. 298 (prima iscrizione)	☐
b) il socio è stato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 15, in quanto trasformazione di altro/i soggetto/i già precedentemente iscritto/i	☐
c) il socio risulta essere stato già iscritto all'Albo in altra provincia	☐

Nel caso b), riempire i seguenti campi:

N.B. nel caso in cui il socio del caso b) risulti dalla trasformazione di più soggetti precedenti, indicare i dati relativi ad uno di essi, iscritto all'Albo antecedentemente al 2001

Denominazione del precedente soggetto giuridico [25]	N° di iscrizione all'Albo	data iscrizione

Indirizzo

C.A.P.	Comune	sigla prov.

Nel caso c) riempire i seguenti campi:

Precedente Provincia in cui si era iscritti all'Albo (sigla)	Precedente numero di iscrizione all'AlbO (26)	Data di iscrizione all'Albo nella Precedente Provincia (27)

[23] -Inserire tutto il numero di iscrizione ivi incluse le lettere finali

24-indicare la esatta denominazione con cui il socio è iscritto all'Albo degli autotrasportatori

25-indicare la esatta denominazione con cui il soggetto giuridico risultava precedentemente iscritto all'-Albo degli autotrasportatori

[26] -inserire tutto il precedente numero di iscrizione, ivi incluse le lettere iniziali e finali

[27] - nel formato gg/mm/aaaa

Quadro IT2

Ulteriori informazioni su quei soci di Raggruppamenti italiani : soci aventi sede in altro Stato della U.E., la cui licenza comunitaria sia stata rilasciata nel corso del 2001.

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

Denominazione del socio [28]

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio [29]	data di scadenza [29]

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio[29]	data di scadenza[29]

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio[29]	data di scadenza[29]

[28]-indicare la esatta denominazione del socio
[29]-nel formato gg/mm/aaaa

Quadro UE1

Ulteriori informazioni sui soci di Raggruppamenti di altri Paesi U.E., la cui licenza comunitaria sia stata rilasciata nel corso del 2001.

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

Denominazione del socio[30]

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	**data di rilascio**[31]	**data di scadenza31**

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	**data di rilascio31**	**data di scadenza31**

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	**data di rilascio31**	**data di scadenza31**

[30]-indicare la **esatta denominazione del socio qualora risulta dalla licenza comunitaria**
[31]-nel formato **gg/mm/aaaa**

Quadro UE2

Ulteriori informazioni sui soci di Raggruppamenti di altri Paesi della U.E. la cui iscrizione all'Albo italiano degli autotrasportatori è avvenuta nel corso del 2001

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

Denominazione del socio 32

Barrare la casella che interessa:

a) il socio risulta iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12 e 13, legge 6/6/74, n. 298 (prima iscrizione)	☐
b) il socio è stato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 15, in quanto trasformazione di altro/i soggetto/i già precedentemente iscritto/i	☐
c) il socio risulta essere stato già iscritto all'Albo in altra provincia	☐

Nel caso b), riempire i seguenti campi:

N.B. nel caso in cui il socio del caso b) risulti dalla trasformazione di più soggetti precedenti, indicare i dati relativi ad uno di essi, iscritto all'Albo antecedentemente al 2001.

Denominazione del precedente soggetto giuridico 33	N° di iscrizione all'Albo	data
Indirizzo		
C.A.P.	Comune	sigla Prov.

Nel caso c) riempire i seguenti campi:

Precedente Provincia in cui si era iscritti all'Albo (sigla)	Precedente numero di iscrizione all'Albo	Data di iscrizione all'Albo nella Precedente Provincia[34]

32-Indicare la esatta denominazione con cui il socio risulta iscritto all'Albo degli Autotrasportatori.
33-indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risultava precedentemente iscritto all'Albo degli autotrasportatori.
34-nel formato **gg/mm/aaaa.**

02A05344

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Reduci-Gazzaniga», in Gazzaniga.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 30 marzo 2002, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Edilizia Reduci-Gazzaniga», con sede sociale in Gazzaniga (Bergamo), costituita in data 18 marzo 1950 per rogito notaio dott. A. Locatelli, repertorio n. 7414/3419, iscritta al registro ditte con il n. 61490 (BUSC n. 387/30019).

Bergamo, 22 aprile 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A05401

DECRETO 23 aprile 2002.

Graduatoria dei progetti finanziati, ai sensi dell'avviso n. 9/2001, recante: «Interventi per la promozione della formazione continua».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge quadro in materia di formazione professionale» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento n. 1260/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1159/2000 relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione europea C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001, con la quale è stato approvato il PON ob. 1 - Assistenza tecnica e azioni di sistema IT 161 PO 001 a titolarità del Ministero dell'economia e finanze, la cui misura II.1 è a titolarità del Ministero del lavoro;

Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 139, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, relativa all'approvazione del Quadro programmatico finanziario 2000-2006 dell'obiettivo 1 - FSE;

Vista la delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 1 - 2000-2006 FSE;

Visto il complemento di programmazione approvato dal comitato di sorveglianza del PON ob. 1 il 26 luglio 2001 e successivamente dal comitato di sorveglianza del 25 gennaio 2002;

Visto l'avviso n. 9/01 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ob. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2001, per l'attuazione dell'azione II.1.b - Sotto-azione II.1.B.3, inserite nella misura II.1 del complemento di programmazione, in particolare il punto 4 dell'avviso in cui si determina il costo globale massimo di ogni progetto;

Visti gli atti del comitato di valutazione istituito con decreto direttoriale del 30 gennaio 2002, n. 3/III/02, relativo alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 9/01 sopra richiamato;

Considerate le risorse previste dall'avviso n. 9/01 complessivamente pari ad € 5.164.568,99 per l'azione II.1.b - Sotto azione II.1.B.3;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a finanziamento undici progetti, presentati ai sensi dell'avviso di cui in premessa, di seguito indicati:

Valori in euro

N.	Fascicolo	Proponente	Titolo	Punteggio	Finanziamento pubblico concesso	Di cui FSE	Di cui F.R.
1	8	INIPA	Formazione per lo sviluppo del Mezzogiorno	767	494.610,77	346.227,54	148.383,23
2	31	EBRTS	Mosaico	760	500.963,19	350.674,23	150.288,96
3	111	ITAS Euro Projects	Contratto di programma di TP e patti territoriali delle Madonie, Simeto-Etna e Ionico-etneo: un modello di formazione continua	756	509.221,00	356.454,70	152.766,30
4	96	CONSIEL	Patto formativo locale per lo sviluppo	738	492.220,00	344.554,00	147.666,00
5	85	OBR Campania	Agenzia locale per l'apprendimento continuo	736	513.828,77	359.680,14	154.148,63
6	23	COIM Idea	Inform@ Innovazione e Formazione	729	285.394,08	199,775,86	85.618,22
7	85	CAST Srl	Sapiens - Struttura di assistenza permanente per interventi educativi a supporto della negoziazione e dello sviluppo	727	515.320,00	360.724,00	154.596,00
8	94	CRESM	Trinacria	721	376.410,31	263.487,22	112.923,09
9	140	Fondazione CENSIS	Competenze	719	481.079,52	336.755,66	144.323,86
10	49	Provincia di Caserta	Mare Magnum	716	380.008,98	266.006,29	114.002,69
11	25	Sud Sistemi	Edotto - Laboratorio per lo sviluppo delle professionalità dell'indotto del mobile imbottito nell'area geografica tra Bari-Taranto-Matera	715	516.456,90	361.519,83	154.937,07
			TOTALE ...		5.065.513,52	3.545.859,46	1.519.654,06

Art. 2.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 1 sono impegnate risorse complessive pari a € 5.065.513,52, di cui € 3.545.859,46 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 161 PO 001 e € 1.519.654,06 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 60/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000.

Il costo totale dei singoli progetti, i proponenti, la ripartizione tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificate nella tabella di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sottoforma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 23 aprile 2002

Il dirigente generale: BATTISTONI

02A05353

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», in Napoli, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 3 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti le produzioni vegetali a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 23 aprile 1999 per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che l'Associazione produttori nocciole tonde di Giffoni con nota del 21 gennaio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 aprile 1999.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A05315

DECRETO 22 aprile 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», in Napoli, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 4 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera di oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti le produzioni vegetali a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 23 aprile 1999 per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che l'Associazione provinciale olivicoltori della provincia di Napoli con nota del 7 gennaio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 aprile 1999.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A05316

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 aprile 2002.

Determinazione del tasso di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 2000.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente l'accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 con il quale sono stati fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Visti i decreti ministeriali in data 3 ottobre 2000 e 7 marzo 2001 con i quali sono stati determinati i tassi annui di rendimento per gli anni 1997, 1998 e 1999;

Vista la nota n. 230235 in data 16 gennaio 2002 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fornito elementi in ordine ai tassi di rendimento degli investimenti finanziari delle imprese di assicurazione, per l'anno 2000, al netto delle ordinarie spese di gestione e tenuto conto della composizione percentuale degli investimenti stessi;

Vista la lettera della Consap S.p.a. in data 14 novembre 2001 relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato sull'argomento e relativo all'anno 2000;

Vista la lettera in data 4 dicembre 2001 con la quale l'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» ha comunicato il rendimento potenziale medio lordo annuo per l'anno 2000;

Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando così flussi di rendimento mobiliare;

Considerato che la situazione attuale è invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;

Rilevata la particolare composizione patrimoniale della Consap S.p.a., nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari è notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato per l'anno 2000 nella misura del 3,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A05310

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 3 aprile 2002.

Ripartizione dei contributi alle emittenti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 28 febbraio 2000, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2002 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2002 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2002 è determinato per le emittenti radiofoniche in € 7,00 e per le emittenti televisive in € 22,00, indipendentemente dalla durata del messaggio.

2. Della somma di € 10.329.137,98 stanziata per l'anno 2002 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, € 3.615.198,29 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e € 6.713.939,69 alle emittenti televisive locali.

3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:

Regione	Quota radio (euro)	Quota TV (euro)	Totale
Abruzzo	85.502,77	158.790,86	244.293,63
Basilicata	39.160,03	72.725,76	111.885,79
Bolzano prov. aut.	27.767,30	51.567,83	79.335,13
Calabria	130.029,74	241.483,81	371.513,55
Campania	350.273,49	650.507,92	1.000.781,41
Emilia-Romagna	251.021,03	466.181,91	717.202,94
Friuli-Venezia Giulia	79.402,44	147.461,67	226.864,10
Lazio	329.797,40	612.480,89	942.278,29
Liguria	104.242,36	193.592,96	297.835,32
Lombardia	556.494,05	1.033.488,95	1.589.982,99
Marche	92.429,86	171.655,46	264.085,32
Molise	23.313,43	43.296,37	66.609,79
Piemonte	268.028,13	497.766,52	765.794,64
Puglia	253.926,02	471.576,89	725.502,91
Sardegna	104.978,22	194.959,55	299.937,77
Sicilia	326.534,77	606.421,72	932.956,49
Toscana	221.464,92	411.292,00	632.756,92
Trento prov. aut.	29.217,79	54.261,61	83.479,40
Umbria	52.218,91	96.977,98	149.196,90
Valle d'Aosta	7.503,60	13.935,25	21.438,85
Veneto	281.892,04	523.513,80	805.405,84
TOTALE . . .	3.615.198,29	6.713.939,69	10.329.137,98

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive registro n. 2 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 158

02A05551

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione: «Unico 2002 - PF», «Unico 2002 - SC», «Unico 2002 - SP», «Unico 2002 - ENC», approvati con provvedimento del 15 febbraio 2002 nonché delle istruzioni relative ai modelli di dichiarazione IRAP: «Unico 2002 - PF, quadro IQ», «Unico 2002 - SP, quadro IQ», «Unico 2002 - SC, quadro IQ», «Unico 2002 - ENC, quadro IQ», «Unico 2002 - AP, quadro IQ», approvati con provvedimento del 22 febbraio 2002.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modificazioni delle istruzioni relative al modello di dichiarazione «Unico 2002 - PF» nonché delle istruzioni concernenti il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - esercenti arti e professioni.

1.1. Al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - PF», con le relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002:

a) alla pagina 168, nelle istruzioni alla colonna 5, lettera B, il riferimento all'«Art. 1, comma 7, legge n. 233/1990» deve intendersi: «Art. 1, comma 2, legge n. 233/1990». Inoltre, nell'esempio ivi riportato fra parentesi, il riferimento alle aliquote contributive IVS, le aliquote del 16,20 e del 13,20 devono rispettivamente intendersi: «16,40» e «13,40»;

b) alla pagina 170, nelle istruzioni, con riguardo alla compilazione del rigo RR16, nel periodo relativo all'esempio, riferito al reddito da indicare nei righi RR15 e RR16, le parole «euro 24.835,37, pari a lire 48.088.000 ed a euro 49.670,24, pari a lire 96.175.000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.480,95, pari a lire 49.338.000 ed a euro 50.961,90, pari a lire 98.676.000»;

c) alla pagina 185, nell'appendice alle istruzioni del secondo fascicolo, nel quinto capoverso relativo alla voce «Utili prodotti all'estero», il riferimento al rigo «D3» deve intendersi al rigo «RI7»;

d) alla pagina 291, nell'appendice alle istruzioni, nella tabella relativa agli studi di settore, in corrispondenza dei codici SK06U, SK10U, SK19U e SK22U, dopo le parole «(in vigore dal 2001)», è aggiunta la parola «- Sperimentale»;

e) alla pagina 317, nelle istruzioni, al secondo capoverso, dopo l'«ATTENZIONE», con riferimento alla sezione II riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE, le parole «e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati», sono soppresse;

f) alla pagina 322, nelle istruzioni, nel primo periodo della sezione II, riservata ai soggetti che svolgono attività in forma associata, le parole «e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati», sono soppresse.

2. Modificazioni delle istruzioni relative al modello di dichiarazione «Unico 2002 - SC».

2.1. Al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SC», con le relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 30 marzo 2002:

a) alla pagina 45, nelle istruzioni, con riguardo alla compilazione del rigo RN31, i due riferimenti al rigo «RN30» devono intendersi al rigo «RN31»;

b) alla pagina 137, nell'appendice alle istruzioni, nella tabella relativa agli studi di settore, in corrispondenza dei codici SK06U, SK10U, SK19U e SK22U, dopo le parole «(in vigore dal 2001)», è aggiunta la parola «- Sperimentale»;

c) alle pagine 142 (versione grafica in lire) e 172 (versione grafica in euro), nei modelli di dichiarazione, quadro RN, al rigo RN27, la frase «(rigo RX1 col. 4 del Mod. Unico 2001)» è sostituita dalla seguente «(rigo RX1 col. 5 del Mod. Unico 2001)».

3. Modificazioni delle istruzioni relative al modello di dichiarazione «Unico 2002 - SP» nonché delle istruzioni concernenti il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - esercenti arti e professioni.

3.1. Al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SP», con le relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle

pagine del supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 30 marzo 2002:

a) alla pagina 282, nelle istruzioni, nella parte riservata alla descrizione delle modalità di compilazione del rigo RT33, la parola «RX7» è sostituita dalla seguente: «RX3»;

b) alla pagina 290, nelle istruzioni, con riguardo alle istruzioni per la compilazione del rigo RN12, il riferimento al «rigo RN5» deve intendersi al «rigo RD7»;

c) alla pagina 358, nell'appendice alle istruzioni, nella tabella relativa agli studi di settore, in corrispondenza dei codici SK06U, SK10U, SK19U e SK22U, dopo le parole «(in vigore dal 2001)», è aggiunta la parola «- Sperimentale»;

d) alla pagina 424, nelle istruzioni, al secondo capoverso, dopo l'«ATTENZIONE», con riferimento alla sezione II riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE, le parole «e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati», sono soppresse;

e) alla pagina 429, nelle istruzioni, nel primo periodo della sezione II, riservata ai soggetti che svolgono attività in forma associata, le parole «e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati», sono soppresse.

4. Modificazioni delle istruzioni relative al modello di dichiarazione «Unico 2002 - ENC» nonché delle istruzioni concernenti il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - esercenti arti e professioni.

4.1. Al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - ENC», con le relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2002:

a) alla pagina 155, nell'appendice alle istruzioni, nella tabella relativa agli studi di settore, in corrispondenza dei codici SK06U, SK10U, SK19U e SK22U, dopo le parole «(in vigore dal 2001)», è aggiunta la parola «- Sperimentale»;

b) alle pagine 184 e 213, nei modelli di dichiarazione - quadro RX, al rigo RX10, la frase «Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. IV» è sostituita dalla seguente «Imposte sostitutive di cui al quadro RY - sez. IV e sez. V»;

c) alla pagina 216, nelle istruzioni, al secondo capoverso, dopo l'«ATTENZIONE», con riferimento alla sezione II riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE, le parole «e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati», sono soppresse;

e) alla pagina 221, nelle istruzioni, nel primo periodo della sezione II, riservata ai soggetti che svolgono attività in forma associata, le parole «e ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico enti non commerciali ed equiparati», sono soppresse.

5. Modificazioni delle istruzioni relative ai modelli di dichiarazione IRAP «Unico 2002 - PF, quadro IQ», «Unico 2002 - SP, quadro IQ», «Unico 2002 - SC, quadro IQ», «Unico 2002 - ENC, quadro IQ», «Unico 2002 - AP, quadro IQ».

5.1. Al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2002, concernente l'approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2002 - PF, quadro IQ», «Unico 2002 - SP, quadro IQ», «Unico 2002 - SC, quadro IQ», «Unico 2002 - ENC, quadro IQ», «Unico 2002 - AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2001, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 72 del 26 marzo 2002:

a) alla pagina 62, nelle istruzioni, con riguardo al rigo IQ56 del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SC, quadro IQ», riservato alla «Deduzione per le cooperative sociali», i periodi compresi tra le parole: «Il rigo IQ56 è riservato alle cooperative sociali ...» e le parole «... dei contributi sanitari (c.d. salario convenzionale).» sono sostituiti dai seguenti: «Il rigo IQ56 è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti righi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge impiegate nel periodo di imposta.»;

b) alle pagine 72 (versione grafica in lire) e 74 (versione grafica in euro), nel modello di dichiarazione «Unico 2002 - SC, quadro IQ», al rigo IQ56, le parole «e di lavoro» sono soppresse;

c) alle pagine 26, 45, 69, 89 e 107, nell'appendice alle istruzioni, nella tabella relativa alle leggi regionali modificative del regime impositivo comune a tutti i modelli di dichiarazione «Unico 2002 - quadro IQ», nella parte riservata alla descrizione delle disposizioni regionali emanate dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione ai codici A1, A2, A3 ed A4, in corrispondenza della colonna «Termine», le parole «a regime» sono sostituite dalle seguenti: «periodo d'imposta in corso».

Motivazioni.

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle istruzioni e modelli di dichiarazione «Unico 2002 - PF»; «Unico 2002 - SC»; «Unico 2002 - SP»; «Unico 2002 - ENC», approvati con provvedimenti del 15 febbraio 2002 e relative, fra l'altro, alla tabella degli studi di settore ed alle istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per gli esercenti arti e professioni.

Vengono altresì approvate alcune modifiche alle istruzioni relative ai modelli di dichiarazione IRAP «Unico 2002 - PF, quadro IQ», «Unico 2002 - SP, quadro IQ», «Unico 2002 - SC, quadro IQ», «Unico 2002 - ENC, quadro IQ», «Unico 2002 - AP, quadro IQ», approvati con provvedimento del 22 febbraio 2002, concernenti in particolare le deduzioni previste per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti modelli.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione «Unico 2002 - PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002;

Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 30 marzo 2002;

Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 30 marzo 2002;

Provvedimento 15 febbraio 2002: approvazione, tra gli altri, del modello di dichiarazione «Unico 2002 - ENC», con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'impo-

sta, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2002;

Provvedimento 22 febbraio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2002 - PF, quadro IQ», «Unico 2002 - SP, quadro IQ», «Unico 2002 - SC, quadro IQ», «Unico 2002 - ENC, quadro IQ», «Unico 2002 - AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 72 del 26 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A05400

AGENZIA DEL DEMANIO

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 707 e n. 1887 del 17 aprile 2002 con le quali l'INPDAP ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 707 del 17 aprile 2002 con la quale l'INPDAP ha precisato altresì che per mero errore materiale è sfuggito l'inserimento, nell'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, degli immobili siti in Roma via Alfani n. 32 e n. 8 e via Blumensthil n. 55 i quali pur se identificati con particelle diverse, costituiscono parte di un unico complesso immobiliare in quanto adiacenti ad altri edifici già individuati nel già citato decreto;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio:

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue:

le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

le unità immobiliari site in Roma - Crisafulli 42 - foglio 414 dal subalterno 1 al subalterno 211 di cui alla pagina 126 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dalla particella 3433 anziché 343;

le unità immobiliari site in Roma - Magliana 280 foglio 809 dal subalterno 4 al subalterno 14 di cui alla pagina 124 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dalla particella 31 anziché 481;

le unità immobiliari site in Vicenza - Firenze 20 - dal subalterno 2 al subalterno 13 di cui alla pagina 130 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio 46 anziché 255 e dalla particella 8325 anziché 386;

le seguenti unità immobiliari sono inserite:

le unità immobiliari site in Roma - Crisafulli 42 - foglio 414, particella 3435 sono integrate con i seguenti subalterni: dal sub. 2 al sub. 11 e dal sub. 22 al sub. 31;

le unità immobiliari site in Roma - Laterani 36 - foglio 515 - particella 175 sono integrate con il subalterno 504.

Art. 2.

Considerate le precisazioni fornite dall'INPDAP, con nota n. 707 del 17 aprile 2002, nell'allegato *A* del decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 sono ricomprese le seguenti unità immobiliari:

Roma - Alfani 32 - foglio 386, particella 493, dal subalterno 1 al subalterno 10;

Roma - Alfani 8 - foglio 386, particella 472, dal subalterno 1 al subalterno 10;

Roma - Blumensthil 55 - foglio 386, particella 450, dal subalterno 1 al subalterno 10;

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 aprile 2002

Il direttore: SPITZ

02A05318

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 10 aprile 2002.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE. (Deliberazione n. 3).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto l'art. 26 della predetta direttiva il quale individua alcune deroghe al menzionato principio, prevedendo anche che uno Stato membro possa autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi, risultanti anche da clausole contrattuali appropriate;

Visto il comma 4 del medesimo art. 26 sulle decisioni della Commissione europea in materia di clausole contrattuali tipo;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 6/52 del 10 gennaio 2002) secondo la quale alcune clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi, in caso di trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi, a norma degli articoli 17, paragrafo 3, e 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 4 del citato art. 26 della direttiva;

Visto l'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, secondo cui il trasferimento dei dati personali all'estero può avvenire:

a) qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato;

b) oppure, qualora ricorra uno dei casi previsti nel comma 4 del medesimo articolo;

c) in ogni caso, qualora sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (comma 4, lettera *g*);

Vista la deliberazione n. 35 del 10 ottobre 2001 con la quale questa Autorità ha autorizzato il trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione europea del 15 giugno 2001, n. 2001/497/CE;

Ritenuto che le nuove clausole contrattuali tipo, che sono state articolate dalla Commissione in undici clausole e due appendici anche sulla base del parere favorevole del Gruppo delle autorità garanti europee di cui all'art. 29 della citata direttiva, prevedono alcune garanzie per i diritti dell'interessato da ritenere adeguate ai sensi del citato art. 28, comma 4, lettera *g)*;

Considerato che i soggetti che utilizzano le citate clausole contrattuali possono prevedere ulteriori garanzie per le persone cui si riferiscono i dati, rispetto alle garanzie minime previste dalle clausole medesime;

Rilevato che la decisione della Commissione riguarda unicamente i trasferimenti di dati effettuati a partire dal territorio dello Stato da un titolare del trattamento avente sede nella Comunità (soggetto esportatore) ad un responsabile del medesimo trattamento (soggetto importatore) residente in un Paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato, e che la citata decisione n. 2001/497/CE della Commissione ha già individuato le clausole contrattuali tipo per i trasferimenti di dati effettuati da un titolare del trattamento avente sede nella Comunità ad un diverso titolare del trattamento residente al di fuori della Comunità medesima;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alle predette clausole contrattuali tipo, disponendo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Ritenuta la necessità di formulare nel dispositivo alcune precisazioni nell'esercizio dei compiti demandati a questa Autorità richiamati anche dalla citata decisione della Commissione, nei limiti necessari per la prima fase di applicazione del presente provvedimento;

Ritenuto di dover riservare la scelta del Garante di svolgere o meno, caso per caso, il ruolo di mediazione previsto dalla clausola n. 7, paragrafo 1, lettera *a)* della decisione;

Riservata la specificazione di ulteriori criteri e modalità in base all'esperienza maturata nell'utilizzazione delle clausole, anche in sede comunitaria;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

Tutto ciò premesso il Garante

1) autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, effettuati sulla base e in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE, con effetto dal 3 aprile 2002 e sulla base dei seguenti presupposti:

a) il soggetto esportatore e il soggetto importatore devono richiamare o incorporare le clausole nei contratti relativi al trasferimento dei dati in modo da renderle riconoscibili anche alle persone cui si riferiscono i dati e che chiedano di averne conoscenza, provvedendo a rendere conoscibile su richiesta di queste ultime anche una descrizione generale delle misure di sicurezza adottate, ed evitando altresì la previsione di clausole limitative o incompatibili (clausole numeri 4, lettera *h)* e 5, lettera *g)*; considerando alla decisione n. 4);

b) la copia del contratto relativo al trasferimento e le altre informazioni necessarie devono essere fornite al Garante solo a richiesta di questa Autorità (clausola n. 8 e art. 32, comma 1, legge n. 675/1996);

c) deve essere comunicata al Garante la scelta che è stata effettuata in caso di controversia non risolta in via amichevole e sottoposta all'esame di un soggetto diverso dal Garante o dall'autorità giudiziaria (clausola n. 7, par. 2 e par. 1, lettera *a*);

2) si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, alla legge n. 675/1996 e all'art. 4 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il presidente
RODOTÀ

Il relatore
RASI

Il segretario generale
BUTTARELLI

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2001

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE

[notificata con il numero C(2001) 4540]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In base alla direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono provvedere affinché il trasferimento di dati personali verso un determinato paese terzo possa avere luogo soltanto se tale paese garantisce un livello adeguato di protezione dei dati, e se vengono osservate, previamente al trasferimento, le disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione di altre norme della direttiva.

(2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare, subordinatamente a talune garanzie, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. Tali garanzie possono essere costituite in particolare da apposite clausole contrattuali.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative all'operazione di trasferimento. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali costituito in forza della direttiva [2] ha elaborato una serie di orientamenti per tale valutazione [3].

---

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) Indirizzo Internet del gruppo di lavoro:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm.
(3) **WP 4 (5020/97)**: «Primi orientamenti sui trasferimenti di dati personali verso paesi terzi — possibili modalità di verifica dell'adeguatezza», documento di discussione approvato dal gruppo di lavoro il 26 giugno 1997.
WP 7 (5057/97) Documento di lavoro: «Valutazione dell'autoregolamentazione dell'industria: quando reca un contributo significativo al livello di protezione dei dati in un paese terzo?», approvato dal gruppo di lavoro il 14 gennaio 1998.
WP 9 (5005/98) Documento di lavoro: «Pareri preliminari sull'impiego delle clausole contrattuali nel contesto dei trasferimenti di dati personali a paesi terzi», approvato dal gruppo di lavoro il 22 aprile 1998.
WP 12: Trasferimenti di dati personali a paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva UE per la protezione dei dati, approvato dal gruppo di lavoro il 24 luglio 1998, disponibile sul sito Internet della Commissione europea:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp12en.htm

(4) Le clausole contrattuali tipo riguardano soltanto la protezione dei dati. Ma gli esportatori e gli importatori dei dati sono liberi di inserire qualsiasi altra clausola commerciale ritenuta pertinente ai fini del contratto, purché non incompatibile con le clausole tipo.

(5) La presente decisione non incide sulle autorizzazioni nazionali che gli Stati membri possono concedere in base alle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Essa prevede semplicemente che gli Stati membri riconoscano come garanzie sufficienti le clausole contrattuali in essa contenute e non produce alcun effetto sulle clausole contrattuali di altra natura.

(6) La presente decisione si limita a stabilire che le clausole da essa previste possano essere utilizzate dal responsabile del trattamento con sede nella Comunità come garanzie sufficienti per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

(7) Essa attua pertanto l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva e non pregiudica il contenuto dei contratti o degli atti giuridici adottati in materia. Appare tuttavia opportuno prevedere determinate clausole tipo, riguardanti in particolare gli obblighi dell'esportatore, affinché vi sia maggiore chiarezza sulle disposizioni che possono essere inserite nei contratti fra i responsabili e gli incaricati del trattamento.

(8) Le autorità di controllo degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito garantendo che i dati personali siano adeguatamente tutelati in seguito al trasferimento. Nei casi eccezionali in cui gli esportatori si rifiutino o non siano in grado di impartire le istruzioni necessarie agli importatori, e le persone cui si riferiscono i dati siano esposte ad un imminente rischio di gravi danni, le clausole tipo devono consentire alle autorità di controllo di vigilare sugli importatori dei dati ed adottare, se del caso, decisioni vincolanti nei loro confronti. Le autorità di controllo devono avere la facoltà di vietare o sospendere i trasferimenti di dati effettuati in base alle clausole contrattuali tipo nei casi eccezionali in cui il trasferimento su base contrattuale possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi destinati a fornire adeguata protezione alle persone interessate dai dati.

(9) La Commissione potrà valutare in futuro se le garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE possano altresì essere costituite da altre clausole contrattuali tipo, proposte da organizzazioni di categoria o da altri soggetti interessati per il trasferimento di dati personali ad incaricati del trattamento residenti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione.

(10) La comunicazione di dati personali ad incaricati del trattamento residenti al di fuori della Comunità costituisce un trasferimento internazionale protetto ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE. La presente decisione non riguarda il trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento residenti nella Comunità a responsabili del trattamento residenti al di fuori della Comunità. Tale trasferimento rientra nel campo di applicazione della decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a caratteri personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE ([1]).

(11) Le clausole contrattuali tipo devono prevedere le misure tecniche e organizzative di sicurezza che devono essere applicate dall'incaricato del trattamento, residente in un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, affinché il livello di sicurezza sia commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare. Nel contratto le parti devono prevedere le misure tecniche e organizzative che, tenuto conto della normativa sulla protezione dei dati, della più recente tecnologia e dei costi di attuazione, sono necessarie allo scopo di proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, l'accesso o la rivelazione non autorizzati, e qualsiasi altra forma di trattamento illecito.

(12) Allo scopo di agevolare i flussi di dati in uscita dalla Comunità deve essere consentito agli incaricati del trattamento, che forniscano servizi di trattamento a più responsabili nella Comunità, d'applicare le stesse misure tecniche e organizzative di sicurezza indipendentemente dallo Stato membro da cui si effettua il trasferimento, in particolare nel caso in cui l'importatore riceva i dati ai fini dell'ulteriore trattamento da diverse sedi dell'esportatore situate nella Comunità. In questa ipotesi deve applicarsi la legge dello Stato designato.

([1]) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.

(13) Devono essere previste le informazioni minime che le parti devono includere nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di specificare in termini più particolareggiati le informazioni che le parti sono tenute a fornire. Il funzionamento del sistema istituito dalla presente decisione sarà valutato alla luce dell'esperienza futura.

(14) L'importatore è tenuto a trattare i dati personali trasferiti esclusivamente per conto dell'esportatore e in conformità alle istruzioni da questi impartite, nonché in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalle clausole stesse. L'importatore deve astenersi segnatamente dal rivelare i dati personali a terzi, salvo che sussistano determinate circostanze. L'esportatore è tenuto a trasmettere opportune istruzioni all'importatore durante l'intero periodo in cui vengano prestati i servizi di trattamento affinché i dati siano trattati conformemente alle istruzioni impartite, alla normativa sulla protezione dei dati e agli obblighi contenuti nelle clausole tipo. Il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti al di fuori della Comunità lascia impregiudicato il fatto che le attività di trattamento debbano comunque essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati.

(15) È opportuno che le clausole contrattuali tipo possano essere fatte valere non solo dalle organizzazioni che stipulano il contratto ma anche dalle persone interessate dai dati, in particolare laddove l'eventuale violazione del contratto rechi ad esse pregiudizio.

(16) Le persone interessate dai dati devono poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell'esportatore che è il responsabile del trattamento dei dati personali trasferiti. Eccezionalmente le persone interessate dai dati devono potere agire in giudizio nei confronti dell'importatore, anche ai fini del risarcimento dei danni, per la violazione degli obblighi stabiliti dalla clausola 3, qualora l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente.

(17) Nelle controversie sorte con persone interessate dai dati che si avvalgano della clausola del terzo beneficiario, l'importatore, ove non sia possibile la composizione in via amichevole, deve consentire all'interessato di scegliere fra la mediazione, l'arbitrato o l'azione legale. L'effettiva possibilità di scelta dipenderà dall'esistenza di sistemi di mediazione ed arbitrato affidabili e riconosciuti. La mediazione ad opera delle autorità di controllo dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore deve essere ammessa, sempre che dette autorità prestino tale servizio.

(18) Il contratto deve essere soggetto alla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, di modo che il terzo beneficiario possa far valere le disposizioni contrattuali. È opportuno che le persone interessate dai dati possano essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni, qualora lo desiderino e qualora ciò sia ammesso dalla normativa nazionale.

(19) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha emesso un parere sul livello di protezione garantito dalle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione, che è stato preso in considerazione nella stesura della decisione stessa ([1]).

(20) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo riportate in allegato costituiscono garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone nonché per l'esercizio dei relativi diritti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

([1]) Parere n. 7/2001 approvato dal gruppo di lavoro in data 13 settembre 2001 (DG MARKT...), disponibile sul sito Internet «Europa» della Commissione europea.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela conferita dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali riportate in allegato. Essa lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni nazionali sul trattamento dei dati personali negli Stati membri adottate in attuazione della direttiva 95/46/CE.

La presente decisione si applica al trasferimento dei dati personali effettuato da responsabili del trattamento residenti nella Comunità a destinatari residenti al di fuori della Comunità che agiscano esclusivamente in veste di incaricati del trattamento.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione:

a) si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE; inoltre

b) per «speciali categorie di dati» s'intendono i dati di cui all'articolo 8 di detta direttiva;

c) per «autorità di controllo» s'intende l'autorità di cui all'articolo 28 di detta direttiva;

d) per «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

e) per «importatore» s'intende l'incaricato del trattamento residente in un paese terzo, che s'impegni a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso nonché a norma della presente decisione e che non sia assoggettato dal paese terzo ad un sistema che garantisca una protezione adeguata;

f) per «normativa sulla protezione dei dati» s'intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla riservatezza riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui ha sede l'esportatore;

g) per «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure destinate a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione e la rivelazione o l'accesso non autorizzati, in particolare ove il trattamento comporti la trasmissione di dati su rete, nonché contro qualsiasi altra forma di trattamento illecito.

Articolo 4

1. Fatto salvo il potere di provvedere all'osservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione dei capi II, III, V e VI della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per vietare o sospendere i flussi di dati verso paesi terzi allo scopo di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali, qualora:

a) sia accertato che, in base alla legge ad esso applicabile, l'importatore è tenuto ad applicare deroghe alla normativa sulla protezione dei dati che eccedano le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, e pregiudichino significativamente le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo, oppure

b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore non ha rispettato le clausole contrattuali riportate in allegato, oppure

c) sia probabile che le clausole contrattuali tipo in allegato non vengano rispettate, e che la prosecuzione del trasferimento determini un imminente rischio di gravi danni per le persone interessate dai dati.

2. Il divieto o la sospensione ai sensi del paragrafo 1 sono revocati non appena ne vengano meno le ragioni.

3. Quando prende i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro informa senza indugio la Commissione; questa trasmette l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 5

Decorsi tre anni dalla notificazione della presente decisione agli Stati membri, la Commissione valuta il funzionamento del sistema previsto dalla decisione stessa sulla base delle informazioni disponibili. Essa riferisce in merito alle risultanze della valutazione al comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE. La relazione comprende qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle clausole contrattuali tipo riportate in allegato nonché qualsiasi eventuale circostanza indicante che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 aprile 2002.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Clausole contrattuali tipo («Incaricati del trattamento»)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento residenti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

Nome dell'organizzazione esportatrice: ....

indirizzo ....

....

tel. ....; fax ....; e-mail: ....

Altre informazioni identificative:

....

(«l'esportatore»)

e

Nome dell'organizzazione importatrice: ....

indirizzo ....

....

tel. ....; fax ....; e-mail: ....

Altre informazioni identificative:

....

(«l'importatore»)

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali («nel prosieguo: le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti per la tutela della riservatezza, delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con riguardo al trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali indicati nell'appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

a) I termini «dati personali», «speciali categorie di dati», trattamento», «responsabile del trattamento», incaricato del trattamento», «persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo: «la direttiva») (¹);

b) per «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c) «per importatore» s'intende il responsabile del trattamento residente in un paese terzo che s'impegni a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso nonché a norma della presente decisione, e che non sia soggetto nel paese terzo ad un sistema che garantisca una protezione adeguata;

d) «per normativa sulla protezione dei dati» s'intende la normativa, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla riservatezza riguardo al trattamento dei dati personali;

e) per «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure intese a proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale, da alterazione, o da rivelazione e accesso non autorizzati, in particolare ove il trattamento comporti la trasmissione di dati su rete, nonché da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le eventuali categorie di dati personali, sono indicati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

(¹) Le parti hanno facoltà di avvalersi delle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE nell'ambito della presente clausola se ritenuto preferibile ai fini del contratto.

Clausola 3

Clausola del terzo beneficiario

Le persone interessate dai dati possono far valere, nei confronti dell'esportatore, la presente clausola nonché le clausole 4, lettere b), c), d), e) ed f), 5, lettere a), b), c), d), e) e g), 6, lettere a) e b), 7, 8, paragrafo 2, 9, 10 e 11 in qualità dei terzi beneficiari.

Le persone interessate dai dati possono far valere, nei confornti dell'importatore, la presente clausola nonché le clausole 5, lettere a), b), c), d), e) e g), 6, lettere a) e b), 7, 8, paragrafo 2, 9, 10 e 11 qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere.

Le parti non si oppongono a che la persona interessata dai dati sia rappresentata da un'associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell'interessato e sia ammessa dalla legge nazionale.

Clausola 4

Obblighi dell'esportatore

L'esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

a) che il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, viene effettuato, e continuerà ad essere effettuato in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della normativa sulla protezione dei dati (e verrà comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in questo Stato;

b) che egli ha prescritto all'importatore — e continuerà a farlo durante l'intero periodo in cui sono prestati i servizi di trattamento dei dati — di elaborare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;

c) che l'importatore fornisce sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2;

d) che alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono idonee a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, l'alterazione, e la trasmissione o l'accesso non autorizzati, in particolare qualora il trattamento comprenda la trasmissione di dati su rete, nonché contro ogni altra forma di trattamento illecito, e garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi connessi al trattamento ed alla natura dei dati che devono essere protetti, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi d'attuazione;

e) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza;

f) che, qualora il trasferimento riguardi speciali categorie di dati, le persone interessate sono state o saranno informate, prima del trasferimento o immediatamente dopo lo stesso, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi ad un paese terzo che non fornisce una protezione adeguata;

g) di trasmettere all'autorità di controllo la comunicazione presentata dall'importatore ai sensi della clausola 5 b) qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;

h) di mettere a disposizione delle persone interessate dai dati, su richiesta, una copia delle clausole del presente allegato recante, anziché l'appendice 2, una descrizione generale delle misure di sicurezza.

Clausola 5

Obblighi dell'importatore (¹)

L'importatore dichiara e garantisce quanto segue:

a) che tratterà i dati personali soltanto per conto dell'esportatore e in conformità alle sue istruzioni nonché alle presenti clausole; egli si impegna ad informare prontamente l'esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione; in tal caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;

b) che non ha alcuna ragione di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell'esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali e che egli comunicherà all'esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole; in tal caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;

c) che ha applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2 prima di effettuare il trattamento dei dati personali trasferiti;

(¹) Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all'importatore che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, ossia, i provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, la difesa, l'ordine pubblico, la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione ed il perseguimento dei reati o delle violazioni delle norme disciplinanti le professioni regolamentate, la salvaguardia di rilevanti interessi economici o finanziari dello Stato, la tutela delle persone interessate dai dati o dei diritti o delle libertà di altri, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazioni in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali.

d) che comunicherà prontamente all'esportatore:

i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giurdiziarie o di polizia ai fini della rivelazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;

ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato e

iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dalle persone interessate dai dati cui egli non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;

e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;

f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell'esportatore, al controllo dell'esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo;

g) che fornirà, su richiesta, alle persone interessate dai dati, una copia delle clausole del presente allegato recante, anziché l'appendice 2, una descrizione generale delle misure di sicurezza, qualora le persone interessate non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall'esportatore.

Clausola 6

Responsabilità

1. Le parti convengono che le persone interessate dai dati che abbiano subito un pregiudizio per qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla clausola 3 hanno diritto di ottenere dall'esportatore il risarcimento del danno sofferto.

2. Qualora la persona interessata dai dati non sia in grado di agire in giudizio nei confronti dell'esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 in quanto l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'importatore riconosce alla persona stessa il diritto di agire nei suoi confornti così come se egli fosse l'esportatore.

3. Le parti convengono che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione delle clausole commessa dall'altra, quest'ultima, nei limiti della sua responsabilità, è tenuta a indennizzare la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuti.

Tale indennizzo è subordinato al fatto che

a) l'esportatore informi prontamente l'importatore in merito alle istanze peresentate; e

b) l'importatore abbia la possibilità di collaborare con l'esportatore nella difesa e nella risoluzione della controversia. (*).

Clausola 7

Arbitrato e giurisdizione

1. L'importatore dichiara che qualora una persona interessata dai dati faccia valere il diritto del terzo beneficiario ai sensi della clausola 3 e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione della persona stessa:

a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell'autorità di controllo;

b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore.

2. L'importatore dichiara che, previo accordo con la persona interessata dai dati, una determinata controversia potrà essere deferita ad un organo arbitrale, sempre che l'importatore stesso risieda in un paese che abbia ratificato la convenzione di New York sull'esecuzione dei lodi arbitrali.

3. Le parti dichiarano che la scelta compiuta dalla persona interessata dai dati non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti alla stessa relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di controllo

1. L'esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta a qualora il deposito sia prescritto dalla legge nazionale.

2. Le parti dichiarano che l'autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l'importatore nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l'esportatore dalla normativa nazionale sulla protezione dei dati.

(*) Il paragrafo 3 è facoltativo.

Clausola 9

Legge applicabile

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, ossia ....

Clausola 10

Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o modificare il contenuto delle presenti clausole.

Clausola 11

Obblighi al termine dell'attività di trattamento dei dati personali

1. Le parti convengono che al termine dell'attività di trattamento l'importatore provvede, a scelta dell'esportatore, a restituire a quest'ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie o a distruggere tali dati, certificando all'esportatore l'avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l'importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di proprio iniziativa tali dati.

2. L'importatore si impegna a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell'esportatore e/o dell'autorità di controllo, ai fini della verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell'esportatore:

Cognome e nome: ....

Qualifica: ....

Indirizzo: ....

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto: ....

Firma: ....

(timbro dell'organizzazione)

Per conto dell'importatore:

Cognome e nome: ....

Qualifica: ....

Indirizzo: ....

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto: ....

Firma: ....

(timbro dell'organizzazione)

Appendice 1

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

(* Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, in conformità alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice.)

Esportatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

....

....

....

Importatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

....

....

....

Persone interessate dai dati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

....

....

....

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

....

....

....

Speciali categorie di dati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti speciali categorie di dati (specificare):

....

....

....

Operazioni di trattamento

I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):

....

....

....

L'ESPORTATORE L'IMPORTATORE

Nome: ....

Firma del rappresentante autorizzato

....

Appendice 2

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole e dev'essere compilata e sottoscritta dalle parti

Descrizioni delle misure tecniche e organizzative attuate dall'importatore in conformità alle clausole 4, lettera c), e 5, lettera c) o al documento/legislazione allegata:

....

....

....

....

02A05317

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 aprile 2002.

Aggiornamento per il bimestre maggio-giugno 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 69/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 2002;

Premesso che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 24/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002 (di seguito: deliberazione n. 24/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* -

serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione 27 dicembre, n. 319/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02 richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 316/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri γ, PG e PG_T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;

Ritenuto che non sia necessario per il bimestre maggio-giugno 2002 modificare i valori delle componenti A e UC rispetto al bimestre precedente;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni (di seguito: Testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 2001-marzo 2002, è fissato pari a 1,611 centesimi di euro/Mcal.

2.2. Il parametro Ct per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 è pari a 3,641 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento dei parametri γ, PG, PG_T e della componente CCA

3.1. I valori dei parametri γ, PG_T e delle componenti CCA per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.

3.2. Il parametro PG per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 è pari a 5,698 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

4.1. I valori della componente PV sono fissati per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1. Per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 sono confermati i valori delle componenti A e UC, di cui alle tabelle 5 e 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 24/02.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° maggio 2002.

Milano, 23 aprile 2002

Il presidente: RANCI

Tabella 1: Parametro γ

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		Parametroγ
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	1,0722
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,9174
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	1,1799
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,8664
lettera e)	Altre utenze in media tensione	1,1373
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,9933

Tabella 2: Parametro PG_T

Fascia oraria	PG_T(centesimi di euro/kWh)
F1	12,979
F2	7,396
F3	5,676
F4	3,641

Tabella 3.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,11
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,23
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	6,72
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	4,94
lettera e)	Altre utenze in media tensione	6,48
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	5,66

Tabella 3.2 Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	14,28	8,14	6,24	4,01
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	14,28	8,14	6,24	4,01
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	14,28	8,14	6,24	4,01
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	13,59	7,74	5,94	3,81
lettera e)	Altre utenze in media tensione	13,59	7,74	5,94	3,81
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	13,34	7,60	5,83	3,74

Tabella 4: Componente PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	1800	3,09
1801	2640	4,62
2641	4440	5,79
	oltre 4440	4,62

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	4,62

02A05311

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 aprile 2002.

Consultazione pubblica concernente l'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2002. (Deliberazione n. 8/02/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 aprile 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera di Consiglio n. 278/99, «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista l'Offerta di riferimento per l'anno 2002 proposta e resa pubblica da Telecom Italia S.p.a. in data 18 aprile 2002;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal procedimento istruttorio «Offerta di riferimento 2002», l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Ravvisata l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'Offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2002.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 24 aprile 2002

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
(alla delibera n. 8/02/CIR)

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2002

Documento per la consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio «Offerta di riferimento 2002», finalizzato alla valutazione dell'offerta di interconnessione della società Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2002, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione, relativamente alle condizioni tecnico-economiche ed alle procedure di fornitura ed assistenza, con i rispettivi livelli di servizio, sulle condizioni di offerta per l'anno 2002, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti servizi:

1) i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;

2) i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;

3) i servizi di co-locazione;

4) i servizi di backhauling.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati sono state proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazioni dalla società Telecom Italia S.p.a. in data 18 aprile 2002;

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della delibera di Consiglio n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Invita

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di riferimento 2002 a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulle condizioni di offerta di riferimento per l'anno 2002», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento - Centro direzionale is. B5 - «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Le comunicazioni saranno anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura «Consultazione pubblica Offerta di riferimento 2002».

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'Offerta di riferimento 2002, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare integralmente i contributi inviati, i soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione» contenente l'indicazione delle eventuali parti da considerare riservate con la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it

02A05319

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 26 aprile 2002.

Accertamento della composizione e innocuità dei farmaci di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo. Individuazione della documentazione da sottoporre all'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439;

Premesso che la documentazione relativa alla richiesta di avvio di studi clinici di fase I deve essere organizzata in varie parti, in accordo con le attuali regole della Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA); che i contenuti della documentazione devono essenzialmente conformarsi alle linee guida redatte dall'EMEA per i vari argomenti; che tali linee guida sono disponibili sul sito internet http://www.eudra.org/en home.htm;

Considerato che per quanto riguarda i tipi di saggi e protocolli sperimentali devono essere tenute presenti eventuali linee guida emanate da organismi nazionali, o in loro assenza, sopranazionali (UE, OCSE, OMS, EMEA);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, si individua la documentazione da sottoporre all'Istituto superiore di sanità ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Documentazione generale

Ai fini di un corretto inquadramento dello studio proposto, è opportuno che la problematica sia presentata da parte di esperti del proponente, strutturata sotto forma di «Expert Report» per la parte di qualità e di farmacotossicologia. La predisposizione degli «Expert Report» dovrebbe sostanzialmente seguire le relative linee guida europee.

Art. 3.

Documentazione di qualità

Analogamente alla documentazione generale, la documentazione chimico-farmaceutica e biologica deve essere impostata secondo quanto stabilito attualmente a livello di normativa europea.

La documentazione viene di seguito individuata, differenziandola in relazione alla tipologia dei farmaci.

FARMACI COSTITUITI DA PRODOTTI PER SINTESI CHIMICA O PER ESTRAZIONE

A) Documentazione.

1. Prodotto farmaceutico:

a) documentazione relativa alla composizione quali-quantitativa, alle caratteristiche tecnologiche ed ai dati di stabilità relativi al periodo di sperimentazione;

b) descrizione abbreviata del metodo di produzione;

c) descrizione del metodo convalidato per la determinazione quali-quantitativa di ciascun principio attivo e, ove rilevante, degli eccipienti.

2. Materie prime:

a) documentazione dettagliata relativa alle caratteristiche chimiche, fisiche e di stabilità di ciascun principio attivo impiegato per la produzione del prodotto farmaceutico e definizione dello standard di riferimento. Qualora il principio attivo sia già descritto nella farmacopea di uno dei Paesi aderenti allo spazio economico europeo di cui alla legge 8 luglio 1993, n. 300, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America sarà sufficiente il riferimento alla farmacopea;

b) descrizione abbreviata del metodo di produzione del principio attivo;

c) documentazione relativa alle caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche degli eccipienti. Qualora questi siano già descritti nella farmacopea di uno dei Paesi aderenti allo spazio economico europeo di cui alla legge 8 luglio 1993, n. 300, o di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America sarà sufficiente il riferimento alla farmacopea;

d) descrizione dei metodi convalidati per la valutazione delle specifiche delle materie prime.

3. Certificati analitici:

certificati analitici relativi agli accertamenti eseguiti sui principi attivi, sugli eccipienti e sui prodotti farmaceutici.

B) Campioni.

Qualora se ne ravvisi la necessità e su richiesta dell'Istituto superiore di sanità devono essere forniti campioni del prodotto farmaceutico, di ciascun principio attivo impiegato, del relativo standard di riferimento, delle impurezze rilevanti e degli eccipienti, in quantità sufficiente per consentire gli accertamenti della composizione.

Saranno ammessi campioni provenienti dall'estero purché sia dichiarato il luogo di produzione ed essi siano stati prodotti e controllati in conformità alla documentazione sopra citata.

FARMACI COSTITUITI DA PRODOTTI BIOLOGICI

A) Documentazione.

Farmaci prodotti mediante tecnologia del DNA ricombinante.

Per i prodotti ottenuti con la tecnologia del DNA ricombinante deve essere riportata documentazione relativa:

alla strategia utilizzata per il clonaggio e l'espressione del gene;

al controllo delle banche di cellule e/o vettore di espressione come descritto nella Farmacopea ufficiale;

ai controlli sulla produzione;

alla caratterizzazione ed alla purezza del principio attivo e del prodotto finito nonché alla valutazione della sua attività biologica.

Deve inoltre essere fornita la descrizione e la convalida completa del processo di inattivazione/rimozione virale e quella della riproducibilità delle caratteristiche di qualità del prodotto.

Farmaci costituiti da anticorpi monoclonali o da prodotti di linee cellulari continue.

Per gli anticorpi monoclonali e per i principi attivi ottenuti da linee cellulari continue deve essere riportata tutta la documentazione descritta al punto precedente con l'eccezione, se del caso, della parte genetica. Per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali, deve essere presente nella documentazione fornita dimostrazione che le linee cellulari e gli animali eventualmente utilizzati nelle varie fasi del processo di sviluppo dell'anticorpo erano risultati privi di virus noti. Deve inoltre essere fornita la descrizione e la convalida completa del processo di inattivazione/rimozione virale e quella della riproducibilità delle caratteristiche di qualità del prodotto.

Farmaci costituiti da estratti allergenici.

Per gli estratti allergenici deve essere fornita una descrizione completa e dettagliata del processo di produzione, con particolare riguardo ai procedimenti di standardizzazione del prodotto e la sua stabilità. Qualora il processo di produzione includa delle fasi il cui scopo è quello di modificare l'estratto stesso per aumentarne l'efficacia e la sicurezza, devono essere forniti i dettagli relativi alla riproducibilità di tali fasi.

Farmaci costituiti da vaccini.

Per i vaccini virali, batterici e parassitari deve essere fornita una descrizione completa e dettagliata del procedimento di produzione, con particolare riguardo ai procedimenti di standardizzazione del prodotto e la sua stabilità e incluso, ove ciò è pertinente, il dettaglio delle varie fasi di inattivazione degli antigeni vaccinali o di inattivazione-attenuazione dei ceppi.

Farmaci costituiti da derivati da sangue e plasma umano.

Per i prodotti ottenuti da sangue o plasma umano, deve essere riportata l'indicazione completa dell'origine del sangue o plasma umano e dei controlli sui donatori, nonché la descrizione e la convalida completa del processo produttivo, incluso l'aspetto della inattivazione/rimozione virale e quello della riproducibilità delle caratteristiche di qualità del prodotto.

Farmaci costituiti da prodotti per terapia genica e terapia cellulare somatica.

Per i prodotti intesi per terapia genica e terapia cellulare somatica, la documentazione richiesta è indicata nelle linee guida pubblicate sul notiziario dell'Istituto superiore di sanità, consultabili anche sul sito internet (www.iss.it), alle quali si riferisce la circolare n. 8 del 10 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1997) ed eventuali successive modifiche.

B) Certificati analitici.

Certificati analitici relativi agli accertamenti eseguiti sui principi attivi, sugli eccipienti e sui prodotti farmaceutici devono essere inclusi nella documentazione.

C) Campioni.

Qualora se ne ravvisi la necessità e su richiesta dell'Istituto superiore di sanità devono essere forniti campioni del prodotto farmaceutico, di ciascun principio attivo impiegato, del relativo standard di riferimento, delle impurezze rilevanti e degli eccipienti, in quantità sufficiente per consentire gli accertamenti della composizione.

Saranno ammessi campioni provenienti dall'estero purché sia dichiarato il luogo di produzione ed essi siano stati prodotti e controllati in conformità alla documentazione sopra citata.

Farmaci contenenti prodotti a rischio di trasmissione di agenti che causano encefalopatia spongiforme animale.

Per quanto concerne la minimizzazione del rischio per prodotti eventualmente presenti come principio attivo, come eccipienti o comunque impiegati nel processo di produzione, si fa riferimento al decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 ed eventuali successive modifiche.

Art. 4.

Documentazione di efficacia e sicurezza

Analogamente alla documentazione di qualità, la documentazione farmaco-tossicologica deve essere impostata secondo quanto stabilito attualmente a livello di normativa europea.

Le sperimentazioni farmacologiche e tossicologiche riguardanti un medicinale di nuova istituzione sono costituite dalle seguenti parti.

A) Documentazione farmacologica.

La documentazione farmacologica deve comprendere:

1) dati qualitativi e quantitativi relativi all'effetto farmacologico specifico del nuovo prodotto farmaceutico *in vivo* e, se del caso, *in vitro*, che giustifichino la richiesta della ricerca clinica di fase I in rapporto a determinate indicazioni terapeutiche;

2) dati relativi all'azione del nuovo medicinale sulle funzioni, organi e sistemi non direttamente interessati dall'effetto farmacologico specifico *in vivo* e, se del caso, *in vitro*;

3) nel caso di associazioni a rapporto fisso, gli studi di farmacodinamica dovranno evidenziare effetti che configurino prospettive di uso clinico favorevoli.

Per quanto concerne i prodotti per terapia genica e terapia cellulare somatica si fa riferimento alle linee guida pubblicate sul notiziario dell'Istituto superiore di sanità, come pubblicato nella circolare n. 8 del 10 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1997) e consultabili sul sito internet (www.iss.it). Gli studi dovranno essere eseguiti con una preparazione identica a quella che verrà utilizzata negli studi clinici di fase I.

B) Documentazione farmacocinetica.

Le indagini di farmacocinetica devono essere condotte tenendo in considerazione la via di somministrazione proposta per gli studi di fase I e devono comprendere studi dopo somministrazione singola e ripetuta e determinazione dei livelli plasmatici e se del caso assorbimento, distribuzione eliminazione e metabolismo.

C) Documentazione tossicologica.

La documentazione tossicologica deve essere redatta in modo conforme a quanto indicato dalle norme di buona pratica di laboratorio, e deve comprendere:

1) dati di tossicità dopo somministrazione unica (tossicità cosiddetta acuta);

2) dati di tossicità dopo somministrazione ripetuta (tossicità cosiddetta a breve termine).

La durata dello studio deve seguire lo schema sottoindicato:

Durata proposta per il trattamento nell'uomo	Durata minima degli studi di tossicità per somministrazioni ripetute nell'animale
Somministrazione singola di dosi particolarmente basse di alcuni radiofarmaci per impiego diagnostico	1 giorno
Somministrazione unica e ripetuta fino a 2 settimane	2 settimane
Somministrazioni ripetute fino a 4 settimane	4 settimane

3) dati relativi all'azione mutagena

Devono essere forniti i dati relativi ai seguenti due saggi *in vitro* da eseguirsi con e senza attivazione metabolica:

A. test batterico di mutazioni geniche;

B. test di aberrazioni cromosomiche in cellule di mammifero;

4) dati sulla tollerabilità locale.

Questo studio è richiesto se pertinente.

Nel caso dei prodotti biologici, la mancata presentazione di questi o altri saggi convenzionali e la loro eventuale sostituzione con saggi non convenzionali deve essere giustificata caso per caso.

D) Altre informazioni.

Deve essere presentata ogni altra documentazione ritenuta utile per la definizione di eventuali rischi.

Per gli studi di farmacodinamica e farmacocinetica devono essere adeguatamente descritte le azioni che stanno alla base delle applicazioni pratiche preconizzate, esprimendo i risultati sotto forma quantitativa (curve dose-effetto, tempo-effetto, o altre), in confronto con sostanze ad attività ben nota, salvo motivate eccezioni.

L'esposizione dei dati deve comprendere: la descrizione dei protocolli sperimentali, il numero delle prove, i risultati ottenuti nelle singole prove ed una appropriata valutazione statistica dei risultati.

Per quanto riguarda i dettagli dell'esecuzione dei vari studi di tossicologia si fa riferimento alle linee guida correnti (ICH, UE e OCSE).

Eventuali omissioni di alcuni aspetti della sperimentazione farmaco-tossicologica devono essere adeguatamente giustificate.

La parte farmaco-tossicologica deve inoltre contenere una valutazione conclusiva dei dati che sostengono un rapporto beneficio rischio favorevole, che giustifichi la richiesta di esecuzione di uno studio di fase I.

Art. 5.

Programma generale della sperimentazione clinica di fase I

La domanda di sperimentazione clinica deve essere corredata da un piano di sviluppo clinico. Il programma di attuazione del piano ed i relativi protocolli devono essere redatti in modo conforme a quanto indicato dalle norme di buona pratica clinica. Questa documentazione può essere presentata in forma di sinossi. Per le sperimentazioni di terapia genica e cellulare somatica si deve fare riferimento anche alle linee guida pubblicate sul notiziario dell'Istituto superiore di sanità, consultabili anche sul sito internet (www.iss.it), alle quali si riferisce la circolare n. 8 del 10 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1997) ed eventuali successive modifiche.

Si devono indicare gli obiettivi della sperimentazione, i criteri di inclusione ed esclusione, le dosi, la via di somministrazione e la durata del trattamento. Devono essere inoltre precisate le misure da adottare al fine di garantire la massima sicurezza per i soggetti volontari arruolati.

Roma, 26 aprile 2002

Il presidente: GARACI

ALLEGATO 1

Indirizzo.

La domanda, così come ogni altra corrispondenza successiva, dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Segreteria della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione - Istituto superiore di sanità - viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.

Struttura del dossier.

Per rendere più spedita la distribuzione delle varie parti del dossier agli esperti incaricati di preparare la relazione di valutazione, si propone di presentare la documentazione tecnica secondo la seguente suddivisione:

1. descrizione generale (5 copie);

2. documentazione sulla qualità (1 copia);

3. documentazione sulla inattivazione/rimozione virale (laddove necessaria) (1 copia), (2 copie per i prodotti per terapia genica e cellulare somatica);

4. documentazione sulla farmacologia (1 copia);

5. documentazione sulla tossicologia generale e safety farmacologica (1 copia);

6. documentazione sulla mutagenesi (1 copia);

7. documentazione clinica (1 copia).

La documentazione potrà essere presentata in lingua italiana o inglese. Sarebbe utile ricevere tale documentazione anche su supporto informatico. Ciascuna parte dovrà includere all'inizio un indice dei vari capitoli che riportano i rapporti dei vari studi. Per favorire il lavoro degli esperti dell'Istituto ed accelerare quindi i tempi di completamento dell'istruttoria, è opportuno che ciascun capitolo tenga in considerazione i seguenti aspetti:

introduzione, comprendente il razionale e gli obiettivi dello studio;

descrizione dei metodi e del trattamento statistico dei risultati;

descrizione dei risultati;

presentazione dei dati sotto forma di tabelle e figure con leggenda «self-explanatory». Qualora le riproduzioni delle fotografie non siano chiaramente comprensibili, anche se solamente in alcune parti, dovranno essere presentati gli originali;

conclusioni e commenti dei risultati, in particolare per ciò che riguarda la loro rilevanza per la formulazione di ipotesi sulla sicurezza e sull'attività del composto sull'uomo. Queste conclusioni, tuttavia, potranno essere riportate alla fine di ogni parte, allorché siano desumibili esclusivamente dall'insieme degli studi di tutti i capitoli.

L'assenza degli studi previsti nei vari capitoli deve essere adeguatamente giustificata e, laddove non siano applicabili, i capitoli dovranno essere ugualmente riportati con la dicitura «non applicabile».

1. Descrizione generale.

a) Introduzione:

i) razionale scientifico;

ii) definizione dei possibili vantaggi terapeutici della terapia proposta rispetto alle alternative terapeutiche disponibili (in caso di arruolamento di volontari malati);

iii) dati giudicati rilevanti ai fini della definizione del problema, del razionale e degli obiettivi proposti, anche se non pubblicati.

b) Informazioni specifiche:

i) nome e recapito del responsabile per gli aspetti regolatori della domanda;

ii) nome e recapito dei responsabili di ciascun capitolo o della parte (da contattare in caso di approfondimenti tecnico-scientifici);

iii) riassunto del dossier (massimo dieci pagine);

iv) copia di eventuali autorizzazioni ottenute precedentemente in ottemperanza a norme di legge aventi rilevanza per la sperimentazione proposta.

2. Documentazione sulla qualità.

2.1. Farmaci chimici prodotti per sintesi o estrazione:

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) nomenclatura e descrizione del/dei principio/i attivo/i;

d) descrizione del processo di produzione;

e) caratterizzazione del/i principio/i attivo/i;

f) controlli del/i principio/i attivo/i;

g) controlli del prodotto finito;

h) convalida dei metodi usati.

2.2. Farmaci prodotti mediante tecnologia del DNA ricombinante.

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) descrizione del/dei principio/i attivo/i;

d) descrizione del processo di produzione, con riferimento particolare alla caratterizzazione e stabilità delle banche cellulari e alla stabilità del costrutto;

e) controlli degli eccipienti;

f) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

g) convalida dei metodi usati;

h) stabilità del prodotto.

2.3. Farmaci costituiti da anticorpi monoclonali o da prodotti di linee cellulari continue.

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) descrizione del/dei principio/i attivo/i;

d) descrizione del processo di produzione, con riferimento particolare alla caratterizzazione e stabilità delle banche cellulari e alla specificità del principio attivo;

e) controlli degli eccipienti;

f) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

g) convalida dei metodi usati;

h) stabilità del prodotto.

2.4. Farmaci costituiti da vaccini (esclusi quelli che ricadono al punto 2.7).

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) descrizione del/dei principio/i attivo/i;

d) descrizione del processo di produzione;

e) controlli degli eccipienti;

f) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

g) convalida dei metodi usati;

h) stabilità.

2.5. Farmaci costituiti da allergeni.

Capitoli:

a) composizione del prodotto;

b) forma farmaceutica;

c) descrizione della composizione qualitativa dell'estratto allergenico o della molecola allergenica;

d) descrizione del processo di produzione;

e) caratterizzazione e standardizzazione dell'estratto;

f) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

g) controlli del prodotto finito quando applicabile;

h) convalida dei metodi usati.

2.6. Farmaci costituiti da derivati del plasma o sangue umano.

Capitoli:

a) plasma «master file»;

b) composizione del prodotto;

c) forma farmaceutica;

d) descrizione del/dei principio/i attivo/i;

e) descrizione del processo di produzione;

f) controlli degli eccipienti;

g) controlli dei prodotti intermedi e del prodotto finito;

h) convalida dei metodi usati;

i) stabilità.

2.7. Farmaci costituiti da prodotti per terapia genica.

Capitoli (per ciascun componente che entra a far parte del prodotto da usarsi nella sperimentazione clinica):

a) descrizione del costrutto genico usato e del modo con cui è stato ottenuto il prodotto geneticamente modificato;

b) allestimento, controlli di qualità e conservazione delle banche cellulari /di vettore virale;

c) descrizione del processo di produzione;

d) caratterizzazione chimico-molecolare-biologica del prodotto medicinale;

e) caratterizzazione della popolazione cellulare prima e dopo la trasduzione (in caso di cellule geneticamente modificate);

f) controlli di qualità e rilascio dei lotti per l'uso clinico;

g) convalida iniziale dei metodi usati e del processo di produzione;

h) descrizione dei controlli di sicurezza sui pazienti e sui loro contatti (saggi biologici e/o molecolari, relativi metodi e loro convalida);

i) descrizione delle caratteristiche degli ambienti da dedicare alla preparazione ed alla somministrazione del prodotto, dei possibili rischi ambientali e delle relative misure di sicurezza.

2.8. Farmaci costituiti da prodotti per terapia cellulare somatica.

Capitoli:

a) descrizione del processo di produzione e delle «manipolazioni estensive» che si intendono effettuare.

b) identificazioni dei componenti cellulari, dei terreni di mantenimento e dell'attività biologica desiderata per il prodotto per terapia cellulare somatica;

c) descrizione dei materiali ausiliari ed additivi utilizzati durante il processo di produzione ma non presenti nel prodotto finale;

d) descrizione degli apparati utilizzati e della tipologia degli ambienti da dedicare alla preparazione ed alla somministrazione del prodotto;

e) controlli di qualità e sicurezza effettuati durante il processo di produzione. Metodologie e tempi di esecuzione;

f) controlli di qualità e sicurezza per il rilascio dei lotti per l'uso clinico;

g) convalida del processo di produzione;

h) analisi dei rischi legati al processo di produzione.

3. Documentazione sulla inattivazione/rimozione virale.

Capitoli:

a) descrizione delle fasi di inattivazione/rimozione virale nel processo di produzione;

b) descrizione dei metodi di inattivazione/rimozione virale;

c) descrizione dei risultati delle prove di validazione virale;

d) descrizione dello «scaling down» del processo per le prove di validazione virale;

4. Documentazione sulla farmacologia.

Capitoli:

a) attività biologica correlata all'effetto principale del prodotto;

b) attività farmacodinamica correlata all'effetto principale del prodotto;

c) altri effetti;

d) studi di farmacocinetica;

5. Documentazione sulla tossicologia generale e safety farmacologica.

Capitoli:

a) tossicità dopo somministrazione singola;

b) tossicità dopo somministrazione ripetuta;

c) tollerabilità locale;

d) tossicocinetica;

e) altri studi tossicologici;

f) «safety» farmacologica.

6. Documentazione sulla mutagenesi.

Capitoli:

a) test di mutazioni geniche in cellule batteriche;

b) test *in vitro* di aberrazioni cromosomiche in cellule di mammifero.

7. Documentazione clinica.

a) introduzione:

i) razionale scientifico;

ii) risultati degli studi clinici già effettuati in altri Paesi anche se per altre indicazioni con il prodotto oggetto della richiesta (non con prodotti analoghi o simili);

b) informazioni specifiche;

i) obiettivi della sperimentazione clinica;

ii) numero massimo di soggetti che si intende arruolare;

iii) numero di centri che si intende coinvolgere;

iv) formulazione(i) proposta(e);

v) giustificazione dei dosaggi proposti, della via di somministrazione e della durata del trattamento;

vi) indicazione dei livelli di tollerabilità massima accettabili, raggiunti i quali verrà interrotto il trattamento;

vii) criteri di inclusione ed esclusione;

viii) misure da attuare a salvaguardia dei soggetti da arruolare anche a distanza di tempo dal termine del trattamento e, per i prodotti per terapia genica e cellulare somatica, i controlli di sicurezza previsti sia per i soggetti arruolati che per i loro contatti (personale medico e paramedico coinvolto nonché dei familiari, se del caso);

ix) durata del follow-up;

x) End-point per la valutazione dell'attività farmacologica nel caso di prodotti da utilizzare sul volontario malato.

02A05309

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002)**, coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2002, n. 82** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio *(pet-coke)* negli impianti di combustione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *f-quater)*»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *f-ter),* è aggiunta la seguente: «*f-quater)* il *coke* da petrolio utilizzato come combustibile *per uso produttivo*.».

Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 7, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 *(Classificazione)*. — 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera *g)*;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b), c)* ed *e)*.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato *D* sulla base degli allegati *G*, *H* ed *I*.».

— Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8 *(Esclusioni)*. — 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) (Omissis);

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso;

f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti ([3]) ([4]);

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto ([3]).

f-quater) *il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.*

1-*bis*. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava».

Art. 2.

1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3, parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia.

3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l'uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.

4. È in ogni caso vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

Riferimenti normativi:

L'allegato 3, parte *B*, punto *B4*, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, è il seguente:

«*B* - Raffinerie di olii minerali.

A. Campo di applicazione:

1. Le presenti linee guida si applicano alle emissioni inquinanti provenienti dalle raffinerie di oli minerali, sottoposte a concessione ai sensi della legge 8 febbraio 1934, n. 367.

B. Valori di emissione:

1. Per gli impianti di combustione i dati di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso (O_R) del 3% per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili solidi.

Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O_R}{21 - O_M} \cdot E_M$$

E_M = emissione misurata;

O_M = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata;

O_R = percentuale di ossigeno di riferimento.

I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

2. I valori di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria:

ossidi di zolfo.. 1700 mg/m^3

ossidi di azoto... 500 mg/m^3

polveri .... 80 mg/m^3

monossido di carbonio.................................... 250 mg/m^3

sostanze organiche volatili .... 300 mg/m^3

idrogeno solforato.. 5 mg/m^3

ammoniaca e composti a base di cloro
espressi come acido cloridrico .... 30 mg/m^3

3. I volumi degli effluenti gassosi di cui al punto precedente si riferiscono al tenore di ossigeno per essi previsto.

4. I combustibili utilizzati non possono contenere più del 3% in peso di zolfo.

5. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riprese dall'allegato 1, paragrafo 2, sono:

sostanze appartenenti alla classe I..................... 0,3 mg/m^3

sostanze appartenenti alla classe II .... 3 mg/m^3

sostanze appartenenti alla classe III .... 10 mg/m^3

6. I valori di emissione per le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafi 1.1 e 1.2. sono quelli ivi riportati.

7. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:

cloro .... 5 mg/m^3

bromo e suoi composti indicati
come acido bromidrico .... 5 mg/m^3

fluoro e suoi composti indicati
come acido fluoridrico..................................... 5 mg/m^3

8. I valori di emissione di cui ai punti 6 e 7 si intendono applicati a ciascun punto di emissione della raffineria.

9. Per gli impianti Claus per la produzione di zolfo vale inoltre quanto segue:

gli effluenti gassosi dell'impianto devono essere convogliati ad un postcombustore;

il valore di emissione per l'idrogeno solforato è 10-30 mg/m^3;

la conversione operativa dello zolfo, nelle condizioni ottimali di funzionamento, non deve essere inferiore, a seconda della capacità produttiva, rispettivamente al:

a) 95% se la capacità produttiva è inferiore o uguale a 20 ton. al giorno di zolfo;

b) 95% se la capacità produttiva è superiore a 20 ton. e inferiore o uguale a 50 ton. al giorno di zolfo;

c) 97,5% se la capacità produttiva è superiore a 50 ton. al giorno di zolfo.

10. Per gli inceneritori si applica l'allegato 2, paragrafo 5.

11. Per gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, fissa, sulla base delle tecnologie adottate, il fattore di emissione, espresso in peso di specifico inquinante per unità di peso del prodotto trattato, per l'intera raffineria.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A05233

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 4 aprile 2002, n. **1.**

Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione del 15 marzo 2002 che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego dei composti di rame.

Alle regioni e province autonome
Agli organismi di controllo
Alle confederazioni agricole nazionali a vocazione generale
Alle associazioni nazionali delle cooperative agricole
Alle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli
Alla Federazione italiana per l'agricoltura organica
Al coordinamento soci IFOAM Italia
All' Ispettorato centrale repressioni frodi
Al Comando carabinieri nucleo antisofisticazioni e sanità
Al Comando carabinieri politiche agricole
e, per conoscenza:
Al Consiglio nazionale dei consumatori utenti
Al Ministero della salute
Al Gabinetto del Ministro, ufficio legislativo
Alla Segreteria tecnica del Ministro
Alla Commissione UE - D.G.VI-B.4

Con regolamento (CE) n. 473/2002 del 15 marzo 2002, la Commissione ha approvato le modifiche agli allegati I, II e VI del reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

Il regolamento approvato disciplina, in particolare, il periodo di conversione e le condizioni di impiego dei prodotti a base di rame.

Relativamente al periodo di conversione, due sono gli elementi che vengono precisati: la data di decorrenza dell'inizio di tale periodo e le condizioni di riduzione dello stesso.

La proposta di regolamento comporta l'adozione di disposizioni per l'attuazione della disciplina sul territorio nazionale.

Nel merito occorre definire: il riscontro della data di notifica dell'inizio delle attività di produzione, la individuazione dell'autorità competente e l'*iter* istruttorio per la concessione dell'autorizzazione alla riduzione o al prolungamento del periodo di conversione.

Per quanto attiene la determinazione del momento di inizio del periodo di conversione, la data, di questo, sarà quella della sottoscrizione della notifica da parte dell'operatore che dovrà coincidere con la data del timbro postale della raccomandata a.r. con la quale il produttore trasmette la notifica stessa alle regioni o province autonome competenti per territorio ed all'organismo di controllo di riferimento ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995.

Per quanto riguarda l'autorità competente con la quale l'organismo di controllo dovrà concordare la riduzione o il prolungamento del periodo di conversione (punti 1.2 e 1.3 dell'allegato I parte A del reg. CEE n. 2092/91 come modificati dalla proposta in oggetto), questa viene individuata nelle regioni e province autonome competenti per territorio.

Premesso quanto sopra, le modalità da seguire per il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione o al prolungamento del periodo di conversione sono le seguenti:

il produttore dovrà richiedere all'organismo di controllo la riduzione del periodo di conversione;

l'organismo di controllo esaminata la richiesta e, ove ricorrano le condizioni per il proseguimento dell'*iter*, presenta all'amministrazione regionale o alla provincia autonoma interessata, una relazione dettagliata sulla situazione aziendale che giustifichi la riduzione del periodo di conversione;

la regione o la provincia autonoma, esaminata la relazione dell'organismo di controllo ed eseguiti gli accertamenti che riterrà opportuni, formula il proprio parere;

l'organismo di controllo sulla base del suddetto parere potrà concedere o negare al produttore la riduzione del periodo di conversione.

Nel caso di prolungamento del periodo di conversione l'organismo di controllo trasmette alla regione una relazione opportunamente documentata per il necessario parere e successiva comunicazione al produttore.

Per quanto attiene alle condizioni d'impiego del rame, il regolamento opera una distinzione tra colture annuali e colture perenni.

Per le colture annuali consente l'uso, fino al 31 dicembre 2005, del limite massimo di 8 kg/ha/anno e dal 1° gennaio 2006 del limite massimo di 6 kg/ha/anno.

In deroga a quanto sopra per le colture perenni si può adottare un limite d'impiego complessivo che nel quinquennio 23 marzo 2002-31 dicembre 2006 non dovrà superare la misura di 38 kg/ha, mentre nei quinquenni successivi il limite massimo è determinato come riportato in allegato.

Al riguardo, le regioni e le province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio, e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga prevista dalla proposta di regolamento in oggetto od in alternativa attestarsi sull'impiego di 8 kg/ha per anno fino al 31 dicembre 2005 e di 6 kg/ha per anno dal 1° gennaio 2006.

Per consentire a questa amministrazione di comunicare alla Commissione U.E. entro il 30 giugno 2002, ai sensi dell'art. 2 del regolamento in esame, le misure adottate sull'utilizzazione della deroga di cui sopra, le singole amministrazioni regionali e delle province autonome dovranno, a loro volta, comunicare a questo Ministero, entro il 31 maggio 2002, le misure prese nei territori di propria competenza.

Per ottemperare inoltre alle disposizioni di cui al citato art. 2 del regolamento in questione, che prevede la presentazione da parte degli Stati membri entro il 31 dicembre 2004, di una relazione sulla applicazione dei risultati delle misure adottate sull'utilizzo dei prodotti rameici dall'entrata in vigore del regolamento in esame, gli organismi di controllo e le regioni e province autonome dovranno provvedere a quanto di seguito indicato.

Gli organismi di controllo che hanno il compito di riconoscere la necessità dell'impiego dei prodotti rameici dovranno comunicare alle regioni e alle province autonome competenti per territorio le autorizzazioni concesse (kg/ha/anno) per tipologia di coltura ed area territoriale.

Tali comunicazioni dovranno essere fatte entro il 31 dicembre per gli anni 2002 e 2003 ed entro il 31 ottobre per l'anno 2004.

Le regioni e province autonome dovranno provvedere al rilevamento dei «quantitativi effettivamente richiesti durante ogni periodo di coltivazione» a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.

Sulla base dei dati ottenuti dal monitoraggio di cui sopra, relativo agli impieghi in agricoltura biologica, nonché sulla base dei dati ricevuti dagli organismi di controllo, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare a questo Ministero una relazione sulle necessità di impiego del rame per tipologia colturale e per aree territoriale di riferimento, entro il 30 novembre 2004.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento, si fa presente che il regolamento in esame presenta talune imprecisioni di natura linguistica, per le quali ne è stata richiesta la correzione alla commissione U.E. (allegato II).

Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
AMBROSIO

ALLEGATO I

MODALITÀ DI IMPIEGO DEL RAME NEL CASO DI UTILIZZAZIONE DELLA DEROGA

Dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 l'impiego di rame non dovrà superare i 36 kg/ha.

Dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 l'impiego di rame non dovrà superare i 34 kg/ha.

Dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 l'impiego di rame non dovrà superare i 32 kg/ha.

Dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 l'impiego di rame non dovrà superare i 30 kg/ha.

Per tutti gli anni successivi l'impiego di rame non dovrà superare il limite di 30 kg/ha ogni 5 anni.

ALLEGATO II

Le modifiche riguardano:

2º considerando e punto 1.2.1 dell'allegato, sostituzione della parola «mangimi» con la parola «alimenti»;

art. 3, primo e secondo trattino, sostituire la parola «riconversione» con la parola «conversione»;

punto 2.2 dell'allegato, sostituire la parola «antiparassitari» con le parole «prodotti fitosanitari»;

punto 2.2.3. secondo trattino, la parola «rispettivamente» va portata alla penultima riga dopo le parole «di rame per ettaro».

02A05313

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annunci di richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«volete voi l'abrogazione della legge 10 marzo 2000 n. 62 intitolata «norme per la parità scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione», intesa a ristabilire il rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 33, III comma, della Costituzione»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Comitato Promotore *Referendum* via Dancalia n. 9 - 00199 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 1 comma 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, titolata «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», limitatamente alle parole «e dalle scuole paritarie private»; del comma 5, limitatamente alle parole «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.»; del comma 9, limitatamente alle parole «a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie»; dell'intero comma 13 (A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 3.1.2.1. e 10.1.2.1

dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.); del comma 15, limitatamente alle parole «13 e») intesa a ristabilire il rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 33, III comma, della Costituzione»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Comitato Promotore *Referendum* via Dancalia n. 9 - 00199 Roma.

02A05548-02A05549

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del termine per la presentazione delle candidature relative all'avviso n. 1/2002 «Interventi a sostegno della costituzione di sportelli unici per le attività produttive e per un sistema di servizi unificati alle imprese».

Il termine finale per la presentazione delle candidature relative all'avviso n. 1/2002 «Interventi a sostegno della costituzione di sportelli unici per le attività produttive e per un sistema di servizi unificati alle imprese» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002 il cui testo integrale è stato pubblicato sui siti www.funzione pubblica.it e www.si.formez.it, è prorogato alle ore 14 del 27 maggio 2002.

02A05399

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.21876-XV.J(3410) del 13 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Jamp call versione colore rosso;

Jamp call versione colore tremolante rosso;

Jamp call versione colore blue;

Jamp call versione colore bianco;

Jamp call versione colore tremolante bianco;

Jamp call versione colore giallo luce;

Jamp call versione colore tremolante giallo;

Jamp call versione colore verde;

Jamp call versione colore viola;

Jamp call versione flash;

Boom CSD;

Super boom CSD;

CSD C CS calibro 60;

CSD C CS calibro 70;

CSD C CS calibro 85;

CSD C 5 C calibro 60 versione di colore rosso;

CSD C 5 C calibro 60 versione di colore tremolante rosso;

CSD C 5 C calibro 60 versione di colore blue;

CSD C 5 C calibro 60 versione di colore bianco;

CSD C 5 C calibro 60 versione di colore tremolante bianco;

CSD C 5 C calibro 60 versione di colore giallo luce;

CSD C 5 C calibro 60 versione di colore tremolante giallo;

CSD C 5 C calibro 60 versione di colore verde;

CSD C 5 C calibro 60 versione di colore viola;

CSD C 5 C calibro 60 versione flash;

CSD C 10 calibro 60;

CSD C 6 calibro 70;

CSD C 6 C calibro 70 versione di colore rosso;

CSD C 6 C calibro 70 versione di colote tremolante rosso;

CSD C 6 C calibro 70 versione di colore blue;

CSD C 6 C calibro 70 versione di colore bianco;

CSD C 6 C calibro 70 versione di colore tremolante bianco;

CSD C 6 C calibro 70 versione di colore giallo luce;

CSD C 6 C calibro 70 versione di colore tremolante giallo;

CSD C 6 C calibro 70 versione di colore verde;

CSD C 6 C calibro 70 versione di colore viola;

CSD C 6 C calibro 70 versione flash;

CSD C 12 calibro 70;

CSD C 12 CF calibro 70;

CSD C 16 calibro 80;

CSD C 8 C calibro 80 versione di colore rosso;

CSD C 8 C calibro 80 versione di colore tremolante rosso;

CSD C 8 C calibro 80 versione di colore blue;

CSD C 8 C calibro 80 versione di colore bianco;

CSD C 8 C calibro 80 versione di colore tremolante bianco;

CSD C 8 C calibro 80 versione di colore giallo luce;

CSD C 8 C calibro 80 versione di colore tremolante giallo;

CSD C 8 C calibro 80 versione di colore verde;

CSD C 8 C calibro 80 versione di colore viola;

CSD C 8 C calibro 80 versione flash;

CSD C 5 CF calibro 90;

CSD C4 + 8 CF calibro 120;

CSD C C calibro 155 versione di colore rosso;

CSD C C calibro 155 versione di colore tremolante rosso;

CSD C C calibro 155 versione di colore blue;

CSD C C calibro 155 versione di colore bianco;

CSD C C calibro 155 versione di colore tremolante bianco;

CSD C C calibro 155 versione di colore giallo luce;

CSD C C calibro 155 versione di colore tremolante giallo;

CSD C C calibro 155 versione di colore verde;

CSD C C calibro 155 versione di colore viola;

CSD C C calibro 155 versione flash;

CSD C tiro CF calibro 155 versione di colore rosso;

CSD C tiro CF calibro 155 versione di colore tremolante rosso;

CSD C tiro CF calibro 155 versione di colore blue;

CSD C tiro CF calibro 155 versione di colore bianco;

CSD C tiro CF calibro 155 versione di colore tremolante bianco;

CSD C tiro CF calibro 155 versione di colore giallo luce;

CSD C tiro CF calibro 155 versione di colore tremolante giallo;

CSD C tiro CF calibro 155 versione di colore verde;

CSD C tiro CF calibro 155 versione di colore viola;

CSD C tiro CF calibro 155 versione flash;

CSD C tiro CF calibro 200 versione di colore rosso;

CSD C tiro CF calibro 200 versione di colore tremolante rosso;

CSD C tiro CF calibro 200 versione di colore blue;

CSD C tiro CF calibro 200 versione di colore bianco;

CSD C tiro CF calibro 200 versione di colore tremolante bianco;

CSD C tiro CF calibro 200 versione di colore giallo luce;

CSD C tiro CF calibro 200 versione di colore tremolante giallo;

CSD C tiro CF calibro 200 versione di colore verde;

CSD C tiro CF calibro 200 versione di colore viola;

CSD C tiro CF calibro 200 versione flash,

che il sig. Calvetta Saporito Domenico intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Soriano Calabro (Vibo Valentia) - contrada Fra Gostino, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A05308

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 maggio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9144
Yen giapponese	116,34
Corona danese	7,4347
Lira Sterlina	0,62300
Corona svedese	9,2753
Franco svizzero	1,4563
Corona islandese	83,49
Corona norvegese	7,5870
Lev bulgaro	1,9515
Lira cipriota	0,57882
Corona ceca	30,532
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,63
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5700
Lira maltese	0,4054
Zloty polacco	3,6288
Leu romeno	30557
Tallero sloveno	225,1882
Corona slovacca	42,120
Lira turca	1260000
Dollaro australiano	1,6982
Dollaro canadese	1,4310
Dollaro di Hong Kong	7,1315
Dollaro neozelandese	2,0429
Dollaro di Singapore	1,6484
Won sudcoreano	1166,96
Rand sudafricano	9,5052

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A05701

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metamed 200 premix».

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 217 del 19 novembre 2001» relativo alla specialità medicinale «Metamed 200 Premix» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 2001, alla pag. 35, prima colonna, riga 12, ove è indicato A.I.C. n. 102400013 si intende A.I.C. n. 103384018.

02A05338

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Ossicalf 200 premix».

Nella parte del comunicato: «Provvedimento n. 15 del 7 febbraio 2002» relativo alla premiscela per alimenti medicamentosi «Ossicalf 200 premix» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 1º marzo 2002, alla pag. 32, ove è indicato paraffina liquida (olio di vasellina 100 g) si intende paraffina liquida (olio di vasellina 110 g).

02A05339

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 13 del 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 26 febbraio 2002.

«Nobilis IB 4-91».

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale a nuove confezioni autorizzate.

Nella parte del provvedimento n. 13 del 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 26 febbraio 2002 alla voce: «EU/2/98/006/009 - flacone di vetro da 10 ml contenente 500 dosi - A.I.C. n. 10288495», è da intendersi: «EU/2/98/006/009 - flacone di vetro da 10 ml contenente 500 dosi - A.I.C. n. 102884095».

02A05340

Comunicato di rettifica relativo all'attribuzione o conferma di nuovi numeri di A.I.C.

Nella parte del provvedimento n. 219 del 12 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 7 dicembre 2001 alla voce: «Ditta farmaceutici Gellini S.p.a. via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina) Lysal ml 10 (3 g polvere + 7.6 ml solvente) A.I.C. n. 102090531 (già 25531)», è da intendersi: «Ditta farmaceutici Gellini S.p.a. via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina) Lysal ml 10 (3 g polvere + 7,6 ml solvente) - A.I.C. n. 102090040 (già 25531)».

02A05341

Comunicato di rettifica relativo all'individuazione dei medicinali da somministrare a talune specie animali

Nella parte del decreto n. 208 del 13 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2001, alla voce: «Titolare A.I.C. I.Z.O. S.p.a., specialità Daiprim, specie di destinazione: bovino, suino», è da intendersi: «Titolare A.I.C. I.Z.O. S.p.a., specialità Daiprim iniettabile, specie di destinazione: bovino, suino».

02A05342

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, con deliberazione n. 147 adottata il 18 dicembre 2001, ha confermato fino al 31 dicembre 2005 la nomina del dirigente camerale dott. Giancarlo Russo, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

02A04511

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651105/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77